Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

2025/0555(COD)

19.5.2026

EMENDAMENTI
1842 - 2023

Progetto di relazione
Christian Ehler, Dan Nica
(PE784.506v01-00)

Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per la competitività ("ECF"), comprensivo del programma specifico per le attività di ricerca e innovazione nel settore della difesa

Proposta di regolamento
(COM(2025)0555 – 2025/0555(COD))

Emendamento 1842
Thomas Pellerin-Carlin, Yannis Maniatis, Christophe Clergeau, Pierre Jouvet, Raphaël Glucksmann

Proposta di regolamento
Articolo 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 11	***soppresso***
Associazione di paesi terzi ad attività nell'ambito dell'ECF	
1. I seguenti paesi terzi possono partecipare all'ECF mediante associazione completa o parziale, conformemente agli obiettivi stabiliti all'articolo 3 e ai pertinenti accordi internazionali o a eventuali decisioni adottate nel quadro di tali accordi e applicabili a:	
a) membri dell'Associazione europea di libero scambio che sono membri dello Spazio economico europeo, nonché Andorra, Monaco e San Marino;	
b) paesi aderenti, paesi candidati e potenziali candidati;	
c) paesi aderenti alla politica europea di vicinato;	
d) altri paesi terzi.	
2. Purché il paese terzo interessato soddisfi le eventuali condizioni specifiche stabilite in ciascun ambito di intervento o componente, gli accordi di associazione per la partecipazione al programma dell'ECF:	
a) garantiscono un giusto equilibrio tra contributi e benefici per il paese terzo che partecipa all'ECF;	
b) stabiliscono le condizioni per la partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari (consistenti in un contributo operativo e in una quota di partecipazione) per l'ECF e i rispettivi costi amministrativi;	

c) non conferiscono al paese terzo alcun potere decisionale riguardo al programma;

d) garantiscono all'Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di tutelare i propri interessi finanziari;

e) garantiscono la tutela degli interessi strategici dell'Unione e dei suoi Stati membri in materia di sicurezza, difesa e ordine pubblico.

3. Ai fini della lettera d), il paese terzo concede i diritti e l'accesso necessari a norma dei regolamenti (UE, Euratom) 2024/2509 e (UE, Euratom) n. 883/2013 e garantisce che le decisioni che comportano un obbligo pecuniario in base all'articolo 299 TFUE, come pure le sentenze e le ordinanze della Corte di giustizia dell'Unione europea, costituiscano titolo esecutivo; conformemente agli accordi internazionali o ad altre norme applicabili assicura inoltre che le sue autorità competenti cooperino con la Procura europea (EPPO) nello svolgimento di indagini e nel perseguimento dei reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione.

4. Possono essere conclusi accordi specifici distinti a norma dell'articolo 218 TFUE per le attività nell'ambito dell'ECF riguardanti la sicurezza e la fornitura di servizi sicuri e risorse critiche all'UE.

Or. en

Emendamento 1843
Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I seguenti paesi terzi possono partecipare all'ECF mediante associazione	1. I seguenti paesi terzi ***che non ledono gli interessi di sicurezza e di difesa***

completa o parziale, conformemente agli obiettivi stabiliti all'articolo 3 e ai pertinenti accordi internazionali o a eventuali decisioni adottate nel quadro di tali accordi e applicabili a:	***dell'Unione e dei suoi Stati membri, compreso il rispetto del principio delle relazioni di buon vicinato,*** possono partecipare all'ECF mediante associazione completa o parziale, conformemente agli obiettivi stabiliti all'articolo 3 e ai pertinenti accordi internazionali o a eventuali decisioni adottate nel quadro di tali accordi e applicabili a:

Or. en

Emendamento 1844
Jens Geier

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I seguenti paesi terzi possono partecipare all'ECF mediante associazione completa o parziale, conformemente agli obiettivi stabiliti all'articolo 3 e ai pertinenti accordi internazionali o a eventuali decisioni adottate nel quadro di tali accordi e applicabili a:	1. I seguenti paesi terzi possono partecipare all'ECF mediante associazione completa o parziale, ***anche a parti specifiche del programma quali le aste bilaterali,*** conformemente agli obiettivi stabiliti all'articolo 3 e ai pertinenti accordi internazionali o a eventuali decisioni adottate nel quadro di tali accordi e applicabili a:

Or. en

Motivazione

The European Hydrogen Bank (EHB) plays an important role in facilitating early market creation for hydrogen. Both domestic production and imports are important to meet potentially large future demand from industrial sectors such as steel and chemicals. However, This will require additional financing. Furthermore, there is currently no dedicated funding available for the international leg of the EHB to support imports of renewable hydrogen. In order to design a scheme for renewable hydrogen imports from third countries into the EU, substantial analytical and preparatory work is required in the immediate term. Such preparatory work could include, amongst other tasks, analysing the hydrogen market landscape globally, identifying the specific risks associated with the import of hydrogen and the associated financing challenges, and the advantages and disadvantages of different auction design elements, building on existing experience available, such as the international auctions organised by the H2Global Foundation.

Emendamento 1845
Yvan Verougstraete, Brigitte van den Berg, Stine Bosse, Morten Løkkegaard, Christophe Grudler, Oihane Agirregoitia Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I seguenti paesi terzi possono partecipare all'ECF mediante associazione completa o parziale, conformemente agli obiettivi stabiliti all'articolo 3 e ai pertinenti accordi internazionali o a eventuali decisioni adottate nel quadro di tali accordi e applicabili a:	1. I seguenti paesi terzi possono partecipare all'ECF mediante associazione completa o parziale, ***anche a parti specifiche del programma,*** conformemente agli obiettivi stabiliti all'articolo 3 e ai pertinenti accordi internazionali o a eventuali decisioni adottate nel quadro di tali accordi e applicabili a:

Or. en

Emendamento 1846
Sophie Wilmès, Yvan Verougstraete

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I seguenti paesi terzi possono partecipare all'ECF mediante associazione completa o parziale, conformemente agli obiettivi stabiliti all'articolo 3 e ai pertinenti accordi internazionali o a eventuali decisioni adottate nel quadro di tali accordi e applicabili a:	1. I seguenti paesi terzi possono***, nell'interesse dell'Unione,*** partecipare all'ECF mediante associazione completa o parziale, conformemente agli obiettivi stabiliti all'articolo 3 e ai pertinenti accordi internazionali o a eventuali decisioni adottate nel quadro di tali accordi e applicabili a:

Or. en

Emendamento 1847
Andreas Glück, Morten Løkkegaard, Bart Groothuis

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I seguenti paesi terzi ***possono partecipare*** all'ECF mediante associazione completa o parziale, conformemente agli obiettivi stabiliti all'articolo 3 e ai pertinenti accordi internazionali o a eventuali decisioni adottate nel quadro di tali accordi e applicabili a:	1. I seguenti paesi terzi ***partecipano*** all'ECF mediante associazione completa o parziale, conformemente agli obiettivi stabiliti all'articolo 3 e ai pertinenti accordi internazionali o a eventuali decisioni adottate nel quadro di tali accordi e applicabili a:

Or. en

Emendamento 1848
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) membri dell'Associazione europea di libero scambio che sono membri dello Spazio economico europeo, nonché Andorra, Monaco e San Marino;	a) membri dell'Associazione europea di libero scambio che sono membri dello Spazio economico europeo ***conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo sullo Spazio economico europeo***, nonché Andorra, Monaco e San Marino;

Or. en

Emendamento 1849
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) membri dell'Associazione europea di libero scambio che sono membri dello Spazio economico europeo, nonché Andorra, Monaco e San Marino;	a) membri dell'Associazione europea di libero scambio che sono membri dello Spazio economico europeo ***conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo sullo Spazio economico***

europeo, nonché Andorra, Monaco e San Marino;

Or. en

Emendamento 1850
Rihards Kols
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) paesi aderenti, paesi candidati e potenziali candidati;	b) paesi aderenti, paesi candidati e potenziali candidati***, in particolare l'Ucraina e la Repubblica di Moldova, tenendo conto della loro traiettoria di preadesione all'UE e, se del caso, della loro partecipazione al quadro di sicurezza e di difesa dell'Unione***;

Or. en

Motivazione

L'Ucraina e la Repubblica di Moldova sono state riconosciute come paesi candidati dal Consiglio europeo e hanno avviato negoziati di adesione con l'Unione. Il loro riferimento esplicito all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), è coerente con gli attuali riferimenti all'Ucraina contenuti negli articoli 47, 49 e 50 della proposta della Commissione e garantisce la coerenza giuridica del quadro di partecipazione dei paesi terzi con la politica di allargamento e di sicurezza dell'Unione.

Emendamento 1851
Sarah Knafo

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) paesi aderenti alla politica europea di vicinato;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1852
Sarah Knafo

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) altri paesi terzi.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1853
Yvan Verougstraete, Brigitte van den Berg, Stine Bosse, Grégory Allione, Sigrid Friis, Christophe Grudler, Barry Andrews, Oihane Agirregoitia Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) altri paesi terzi.	d) altri paesi ***e territori*** terzi***, con un impegno analogo a favore di un'economia di mercato aperta regolamentata, che rispetti i diritti umani e le norme e i valori dell'Unione, compresi gli impegni in materia di clima***.

Or. en

Emendamento 1854
Martin Hojsík, Sigrid Friis, Yvan Verougstraete

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) altri paesi terzi.	d) altri paesi terzi ***che aderiscono a un'economia di mercato aperta regolamentata, che rispetti i diritti umani e le norme e i valori dell'Unione, compresi gli impegni in materia di clima e***

biodiversità.

Or. en

Emendamento 1855
Sophie Wilmès, Yvan Verougstraete

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) altri paesi terzi.	d) altri paesi terzi ***che condividono gli stessi principi***.

Or. en

Emendamento 1856
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) i paesi terzi coinvolti nell'occupazione illegale o nell'annessione di territori non possono partecipare all'ECF, così come i paesi terzi responsabili di gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani o di altre violazioni del diritto internazionale.

Or. en

Emendamento 1857
Yvan Verougstraete, Brigitte van den Berg, Christophe Grudler, Oihane Agirregoitia Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) stabiliscono le condizioni per la partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari (consistenti in un contributo operativo e in una quota di partecipazione) per l'ECF e i rispettivi costi amministrativi;	b) stabiliscono le condizioni per la partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari ***dei paesi terzi*** (consistenti in un contributo operativo e in una quota di partecipazione) per l'ECF e i rispettivi costi amministrativi;

Or. en

Emendamento 1858
François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) garantiscono l'accesso reciproco dei soggetti dell'UE ai pertinenti strumenti di finanziamento dei paesi terzi;

Or. en

Emendamento 1859
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) non conferiscono al paese terzo alcun potere decisionale riguardo al programma;	c) non conferiscono al paese terzo alcun potere decisionale riguardo al programma ***né alcun controllo sulle infrastrutture essenziali, tra cui l'energia, la sanità e il digitale***;

Or. en

Emendamento 1860
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) garantiscono la tutela degli interessi strategici dell'Unione ***e*** dei suoi Stati membri in materia di ***sicurezza, difesa e*** ordine pubblico.	e) garantiscono la tutela degli interessi strategici dell'Unione***,*** dei suoi Stati membri ***e delle persone*** in materia di ordine pubblico.

Or. en

Emendamento 1861
Yvan Verougstraete, Brigitte van den Berg, Stine Bosse, Christophe Grudler, Oihane Agirregoitia Martínez, Bart Groothuis

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	L'accordo di associazione può prevedere la partecipazione reciproca di soggetti giuridici stabiliti nell'Unione ai programmi equivalenti dei paesi associati a norma delle condizioni indicate in tali programmi.

Or. en

Emendamento 1862
Yvan Verougstraete, Christophe Grudler, Oihane Agirregoitia Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Ai fini della lettera d), il paese terzo concede i diritti e l'accesso necessari a norma dei regolamenti (UE, Euratom) 2024/2509 e (UE, Euratom) n. 883/2013 e garantisce che le decisioni che comportano un obbligo pecuniario in base all'articolo	3. Ai fini della lettera d), il paese terzo concede ***alla Commissione, all'EPPO, all'OLAF e alla Corte dei conti europea*** i diritti e l'accesso necessari a norma dei regolamenti (UE, Euratom) 2024/2509 e (UE, Euratom) n. 883/2013 e garantisce

299 TFUE, come pure le sentenze e le ordinanze della Corte di giustizia dell'Unione europea, costituiscano titolo esecutivo; conformemente agli accordi internazionali o ad altre norme applicabili assicura inoltre che le sue autorità competenti cooperino con la Procura europea (EPPO) nello svolgimento di indagini e nel perseguimento dei reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione.	che le decisioni che comportano un obbligo pecuniario in base all'articolo 299 TFUE, come pure le sentenze e le ordinanze della Corte di giustizia dell'Unione europea, costituiscano titolo esecutivo; conformemente agli accordi internazionali o ad altre norme applicabili assicura inoltre che le sue autorità competenti cooperino con la Procura europea (EPPO) nello svolgimento di indagini e nel perseguimento dei reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione.
	Or. en

Emendamento 1863
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. L'associazione completa o parziale con i paesi terzi è possibile solo se soddisfa tutti i criteri seguenti:
	a) pieno rispetto del diritto internazionale, compresi il diritto internazionale dei diritti umani, il diritto internazionale umanitario e la Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio;
	b) impegno a favore di un'economia di mercato aperta regolamentata, compreso un trattamento equo e giusto dei diritti di proprietà intellettuale, nonché il rispetto dei diritti umani, con il sostegno di istituzioni democratiche;
	c) dimostrazione di norme ambientali e sociali almeno equivalenti a quelle dell'Unione e presentazione all'UNFCCC di contributi rafforzati determinati a livello nazionale entro la data di firma dell'accordo di associazione;
	d) promozione attiva di politiche intese a

migliorare il benessere economico e sociale dei cittadini.

Or. en

Emendamento 1864
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 ter. L'accordo di associazione comprende disposizioni che consentono la sospensione, la limitazione o la cessazione dell'associazione in caso di grave violazione delle condizioni ivi stabilite, anche in caso di grave violazione dei diritti fondamentali o dello Stato di diritto. Qualora sussistano prove evidenti e persistenti del fatto che un paese associato non rispetti l'obbligo di piena osservanza del diritto internazionale di cui al paragrafo 3 bis, la Commissione avvia senza indugio la procedura di risoluzione dell'accordo di associazione.

Or. en

Emendamento 1865
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 quater. Gli accordi di associazione di cui al paragrafo 2 sono conclusi conformemente all'articolo 218 TFUE e richiedono l'approvazione del Parlamento ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), TFUE. Ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 10, TFUE, il Parlamento è

immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi della procedura.

Or. en

Emendamento 1866
Julie Rechagneux, Aleksandar Nikolic, Mélanie Disdier

Proposta di regolamento
Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 11 bis
	Garanzie applicabili ai soggetti non stabiliti in uno Stato membro
	1 bis. La partecipazione dei soggetti stabiliti nei paesi di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), è subordinata:
	a) all'assenza di controllo da parte di un soggetto di un paese terzo non ammissibile;
	b) a una garanzia verificabile della sicurezza dell'approvvigionamento;
	c) a una condizione di reciprocità di accesso per i soggetti dell'Unione ai mercati degli appalti pubblici e ai programmi di finanziamento di tali paesi;
	d) al rispetto delle restrizioni al trasferimento di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera b).

Or. en

Emendamento 1867
Yvan Verougstraete, Stine Bosse, Christophe Grudler, Oihane Agirregoitia Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'ECF è attuato mediante i	1. L'ECF è attuato mediante i

programmi di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.	programmi di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. ***I programmi di lavoro correlati allo strumento InvestEU ECF sono adottati secondo gli orientamenti in materia di investimenti di cui all'articolo 21, paragrafo 5.***

Or. en

Emendamento 1868
Christian Ehler, Oliver Schenk, Matej Tonin, Adina Vălean, Pilar del Castillo Vera, Hildegard Bentele, Angelika Niebler, Eszter Lakos, Radan Kanev, Virgil-Daniel Popescu, Eva Maydell

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'ECF è attuato mediante i programmi di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.	1. L'ECF è attuato mediante i programmi di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509***, a eccezione del bilancio di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), stabilito in anticipo***.

Or. en

Emendamento 1869
Aura Salla

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'ECF è attuato mediante i programmi di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.	1. L'ECF è attuato mediante i programmi di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509***, a eccezione del bilancio di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), stabilito in anticipo***.

Or. en

Emendamento 1870
Dario Nardella, Stefano Bonaccini, Cristina Maestre, Maria Grapini, Giorgio Gori, Claire Fita

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'ECF è attuato mediante i programmi di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.	1. L'ECF è attuato mediante i programmi di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509***, garantendo la complementarità e le sinergie con altri strumenti pertinenti dell'Unione***.

Or. en

Emendamento 1871
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'ECF è attuato mediante i programmi di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.	1. L'ECF è attuato mediante i programmi di lavoro ***pluriennali di almeno tre anni*** di cui all'articolo 110 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

Or. en

Emendamento 1872
Mirosława Nykiel, Borys Budka, Adam Jarubas, Krzysztof Hetman, Kamila Gasiuk-Pihowicz

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Nel preparare i programmi di lavoro, la Commissione coopera

strettamente con gli Stati membri, comprese le autorità regionali competenti, al fine di garantire la coerenza tra gli interventi nell'ambito dell'ECF e le strategie di sviluppo nazionali e regionali, le strategie di specializzazione intelligente e altri documenti di programmazione pertinenti, salvaguardando nel contempo gli obiettivi strategici europei del Fondo.

Or. en

Emendamento 1873
Sarah Knafo

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. La Commissione garantisce che il tempo medio di concessione per le procedure di aggiudicazione o di attribuzione a norma del presente regolamento non superi i cinque mesi dal termine per la presentazione delle proposte e che il tempo medio di pagamento non superi i trenta giorni dalla data in cui sono soddisfatte le condizioni di pagamento. La Commissione riferisce annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito a tali indicatori.

Or. en

Emendamento 1874
Borys Budka, Danuše Nerudová, Davor Ivo Stier, Nikolina Brnjac, Eszter Lakos, Karlo Ressler, Miriam Lexmann, Adam Jarubas, Krzysztof Hetman, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Mirosława Nykiel, Iuliu Winkler, Loránt Vincze, Andrzej Halicki, Virgil-Daniel Popescu, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Siegfried Mureşan, Ioan-Rareş Bogdan, Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Adina Vălean, Romana Tomc, Radan Kanev, Jan Farský, Rasa Juknevičienė, Andrey Kovatchev, Andrey Novakov, Ilia Lazarov, Emil Radev, Sandra Kalniete

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'ECF è attuato conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, in regime di gestione diretta o indiretta con gli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento.	2. L'ECF è attuato conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, in regime di gestione diretta o indiretta con gli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento***, in modo tale da garantire la semplificazione delle procedure, in particolare degli obblighi di rendicontazione e delle procedure di domanda per gli inviti, al fine di migliorare l'accessibilità per tutti i beneficiari e i destinatari finali, compresi gli attori più piccoli e i richiedenti meno esperti***.

Or. en

Emendamento 1875
Letizia Moratti, Massimiliano Salini, Fulvio Martusciello

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'ECF è attuato conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, in regime di gestione diretta o indiretta con gli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento.	2. L'ECF è attuato conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, in regime di gestione diretta o indiretta con gli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento***, garantendo il coordinamento, la complementarità e le sinergie con altri strumenti pertinenti dell'Unione***.

Or. en

Emendamento 1876
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'ECF è attuato conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, in regime di gestione diretta ***o indiretta con gli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento***.	2. L'ECF è attuato conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, in regime di gestione diretta.

Or. en

Emendamento 1877
Mirosława Nykiel, Borys Budka, Adam Jarubas, Krzysztof Hetman, Kamila Gasiuk-Pihowicz

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. I programmi di lavoro possono prevedere l'attuazione di strumenti selezionati dell'ECF attraverso meccanismi di erogazione decentrati o ibridi, coinvolgendo organismi di attuazione nazionali e regionali, in particolare per quanto riguarda azioni o misure mirate a livello territoriale rivolte alle PMI.

Or. en

Emendamento 1878
Christophe Clergeau, Jean-Marc Germain, Romana Jerković, Kristian Vigenin, Thomas Pellerin-Carlin, Vytenis Povilas Andriukaitis

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Lo strumento InvestEU ECF è

l'opzione privilegiata per l'attuazione al fine di sbloccare ulteriori investimenti pubblici e privati.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a reintrodurre gli emendamenti approvati nel parere della commissione SANT.

Emendamento 1879
Yvan Verougstraete, Pascal Canfin, Stine Bosse, Sigrid Friis, Morten Løkkegaard, Christophe Grudler, Oihane Agirregoitia Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Lo strumento InvestEU ECF è l'opzione privilegiata per l'attuazione al fine di sbloccare ulteriori investimenti pubblici e privati.

Or. en

Emendamento 1880
Rihards Kols
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Qualora attuino le attività di cui all'articolo 42, i programmi di lavoro includono un capo dedicato alle materie prime critiche. Tale capo specifica almeno: le categorie di costi ammissibili; le forme di sostegno dell'Unione disponibili, tra cui sovvenzioni, appalti, garanzie di bilancio, strumenti finanziari e operazioni di finanziamento misto; le

condizioni per sostenere l'esplorazione, l'estrazione, la trasformazione, la raffinazione, il riciclaggio, la costituzione di scorte, l'acquisto, gli impegni di compravendita a lungo termine e le relative infrastrutture; nonché i criteri per la selezione e l'aggiudicazione o l'attribuzione del sostegno ai progetti relativi alle materie prime.

Or. en

Motivazione

I progetti relativi alle materie prime critiche, in particolare nei settori dell'estrazione, della trasformazione e del riciclaggio, sono caratterizzati da lunghi tempi di realizzazione, da un'elevata intensità di capitale e da rischi ambientali e di autorizzazione specifici. L'architettura dei programmi di lavoro di cui all'articolo 12 dovrebbe rendere esplicite, per tali progetti, le categorie di costi ammissibili, le forme di sostegno dell'Unione disponibili e le condizioni di selezione e aggiudicazione o attribuzione. Ciò garantisce la prevedibilità per i promotori dei progetti e rispecchia le raccomandazioni del regolamento sulle materie prime critiche in merito ai percorsi operativi.

Emendamento 1881
Dan Nica, Borys Budka, Tsvetelina Penkova

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Nelle procedure di aggiudicazione o di attribuzione la valutazione tiene conto, oltre che dei criteri di eccellenza, dell'equilibrio geografico, della resilienza economica, della dimensione transfrontaliera, delle dinamiche di crescita economica degli Stati membri e delle regioni, del sostegno alle catene del valore a livello dell'UE e dell'accesso alle materie prime critiche e rare, garantendo che tutti gli Stati membri possano beneficiare di tali risorse.

Or. en

Motivazione

Le risorse dell'ECF dovrebbero essere spese allo stesso modo in tutti gli Stati membri, evitando la concentrazione solo in alcuni.

Emendamento 1882
Ondřej Krutílek

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Al fine di garantire uno sviluppo equilibrato in tutta l'Unione, almeno il 35 % delle risorse nell'ambito dell'ECF è destinato a soggetti degli Stati membri il cui RNL pro capite rimane inferiore alla media dell'UE.

Or. en

Emendamento 1883
Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Se le procedure di aggiudicazione o di attribuzione riguardano più di un obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, il programma di lavoro può specificare che la procedura di aggiudicazione o di attribuzione è attuata in base a un unico insieme di norme applicando direttamente il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, integrato dalle norme generali di cui ai capi I e II, o le norme relative a uno degli obiettivi specifici interessati.	4. Se le procedure di aggiudicazione o di attribuzione riguardano più di un obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, il programma di lavoro può specificare che la procedura di aggiudicazione o di attribuzione è attuata in base a un unico insieme di norme applicando direttamente il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, integrato dalle norme generali di cui ai capi I e II, o le norme relative a uno degli obiettivi specifici interessati. ***Un invito a presentare proposte può essere pubblicato in più di un ambito di intervento, combinando i fondi provenienti dai rispettivi ambiti di intervento per finanziare un invito a***

	presentare proposte che contribuisca al conseguimento degli obiettivi specifici di più di un ambito di intervento, come stabilito all'articolo 3, paragrafo 2. Gli inviti e le procedure di aggiudicazione o di attribuzione relativi alle infrastrutture tecnologiche possono essere concepiti e finanziati in più ambiti di intervento, se del caso, per far fronte alle esigenze di investimento intersettoriali, tra cui la transizione pulita, la salute e la bioeconomia, la resilienza e la sicurezza e il digitale.

Or. en

Emendamento 1884
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Se le procedure di aggiudicazione o di attribuzione riguardano più di un obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, il programma di lavoro ***può specificare che la*** procedura di aggiudicazione o di attribuzione ***è attuata in base a un unico insieme di norme applicando direttamente il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, integrato dalle norme generali di cui ai capi I e II, o le*** norme relative ***a uno degli*** obiettivi specifici interessati.	4. Se le procedure di aggiudicazione o di attribuzione riguardano più di un obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, il programma di lavoro ***specifica l'apposita*** procedura di aggiudicazione o di attribuzione ***allineata alle*** norme relative ***agli*** obiettivi specifici interessati.

Or. en

Emendamento 1885
Michał Kobosko, Martin Hojsík, Ivars Ijabs, Lucia Yar, Joanna Scheuring-Wielgus, Krzysztof Śmiszek

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Oltre che sulla base degli indicatori di cui al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento sulla performance], la Commissione attua l'ECF anche sulla base di un'analisi periodica dell'attuazione dei programmi, delle tendenze di partecipazione e degli ostacoli all'accesso, tra cui i pertinenti dati inerenti alla gestione dei programmi e le analisi delle reti. Su tale base, la Commissione adotta misure preventive e correttive volte a garantire un'ampia partecipazione geografica, evitare concentrazioni ingiustificate e conseguire una copertura a livello dell'UE. A tal fine la Commissione, in particolare:
	a) stabilisce soglie indicative minime, basate su criteri oggettivi e trasparenti, per l'assegnazione di finanziamenti a start-up e richiedenti che presentano domanda per la prima volta nell'ambito di determinati inviti o strumenti dell'ECF, al fine specifico di garantire un'equa distribuzione geografica e rafforzare la capacità di innovazione delle PMI e dei soggetti delle regioni e degli Stati membri meno sviluppati e in transizione;
	b) sostiene l'integrazione di soggetti di diversi Stati membri nelle catene del valore del mercato unico di cui all'articolo 16, anche mediante la promozione di una composizione multinazionale dei consorzi o nella catena del valore e agevolando la partecipazione significativa delle PMI, in particolare delle regioni meno sviluppate e in transizione, a tali catene del valore. Ciò comprende punti di preferenza, eventi mirati di abbinamento, programmi di sviluppo delle capacità e disposizioni per la riduzione degli oneri amministrativi per le entità più piccole.
	La Commissione coinvolge regolarmente gli Stati membri nella progettazione e nel

monitoraggio di tali misure.

Or. en

Emendamento 1886
Ondřej Krutílek

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Occorre compiere i massimi sforzi per garantire che alla fine del periodo di investimento sia coperta una vasta gamma di settori e regioni e sia evitata un'eccessiva concentrazione settoriale o geografica. La Commissione sviluppa un approccio coerente per sostenere tali sforzi. Il meccanismo di monitoraggio monitora e riferisce annualmente in merito al conseguimento di tale obiettivo a livello degli Stati membri e delle regioni. In caso di concentrazione settoriale o geografica, la Commissione adotta misure correttive per garantire il conseguimento dell'obiettivo di cui al presente paragrafo.
	Al fine di promuovere una distribuzione equilibrata delle risorse nell'ambito dell'ECF, la Commissione la attua sulla base di un'analisi periodica delle tendenze di partecipazione e degli ostacoli all'accesso. A tal fine la Commissione adotta misure specifiche, in particolare:
	a) stabilire soglie indicative minime per l'assegnazione dei finanziamenti agli Stati membri di cui all'articolo 12, paragrafo 3, nell'ambito di determinati inviti o strumenti dell'ECF, sulla base di criteri oggettivi e trasparenti;
	b) sostenere l'integrazione di soggetti di diversi Stati membri nelle catene del valore del mercato unico di cui all'articolo 16, in particolare mediante la garanzia di un equilibrio geografico nella composizione dei consorzi o nella catena

del valore. La Commissione coinvolge regolarmente gli Stati membri nella progettazione e nel monitoraggio di tali misure.

Or. en

Emendamento 1887
Jana Nagyová, Ondřej Knotek, Tomáš Kubín, Klara Dostalova, Afroditi Latinopoulou, Anna Bryłka

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Oltre che sulla base degli indicatori di cui al regolamento (UE) [XXX] del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento sulla performance], la Commissione attua l'ECF anche sulla base di un'analisi periodica dell'attuazione dei programmi, delle tendenze di partecipazione e degli ostacoli all'accesso, tra cui i pertinenti dati inerenti alla gestione dei programmi e le analisi delle reti. Su tale base, la Commissione adotta misure preventive e correttive per garantire un'ampia partecipazione, evitare concentrazioni ingiustificate e conseguire un ampio impatto panunionale.* ***A tal fine la Commissione, in particolare: ***a) stabilisce soglie indicative minime, basate su criteri oggettivi e trasparenti, per l'assegnazione di finanziamenti a start-up e richiedenti che presentano domanda per la prima volta nell'ambito di determinati inviti o strumenti dell'ECF;*** ***b) sostiene l'integrazione di soggetti di diversi Stati membri nelle catene del valore del mercato unico di cui all'articolo 16, anche mediante la promozione di una composizione multinazionale dei consorzi o nella catena***

del valore.

La Commissione coinvolge regolarmente gli Stati membri nella progettazione e nel monitoraggio di tali misure.

Or. en

Emendamento 1888
Borys Budka, Radan Kanev, Romana Tomc, Adina Vălean, Gheorghe Falcă, Daniel Buda, Ioan-Rareş Bogdan, Siegfried Mureşan, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Virgil-Daniel Popescu, Andrzej Halicki, Loránt Vincze, Iuliu Winkler, Mirosława Nykiel, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Miriam Lexmann, Karlo Ressler, Eszter Lakos, Nikolina Brnjac, Davor Ivo Stier, Danuše Nerudová, Eva Maydell, Jan Farský, Rasa Juknevičienė, Andrey Kovatchev, Andrey Novakov, Ilia Lazarov, Sandra Kalniete

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. L'attuazione dell'ECF è condotta sulla base di un'analisi periodica dell'attuazione dei programmi, delle tendenze di partecipazione e degli ostacoli all'accesso, ivi compresi i dati pertinenti relativi alla gestione dei programmi e le analisi delle reti. Su tale base, la Commissione procede a una nuova valutazione e adotta misure volte a garantire un'ampia partecipazione geografica, evitare concentrazioni ingiustificate e conseguire un ampio impatto panunionale. A tal fine la Commissione, in particolare: a) stabilisce soglie indicative minime, basate su criteri oggettivi e trasparenti, per l'assegnazione di finanziamenti a start-up e richiedenti che presentano domanda per la prima volta nell'ambito di determinati inviti o strumenti dell'ECF; b) sostiene l'integrazione di soggetti di diversi Stati membri nelle catene del valore del mercato unico di cui all'articolo 16, anche mediante la promozione di una composizione multinazionale dei consorzi

o nella catena del valore; c) crea un quadro di valutazione geografico per i progetti finanziati dall'ECF, che deve essere debitamente aggiornato ogni anno. La Commissione coinvolge regolarmente gli Stati membri e il Parlamento europeo nella progettazione e nel monitoraggio di tali misure.

Or. en

Emendamento 1889
Dimitris Tsiodras

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Oltre che sulla base degli indicatori di cui al regolamento sulla performance del Parlamento europeo e del Consiglio, la Commissione attua l'ECF anche sulla base di un'analisi periodica dell'attuazione dei programmi, delle tendenze di partecipazione e degli ostacoli all'accesso, tra cui i pertinenti dati inerenti alla gestione dei programmi e le analisi delle reti. Su tale base, la Commissione adotta misure preventive e correttive per garantire un'ampia partecipazione, evitare concentrazioni ingiustificate e conseguire un ampio impatto panunionale.
	A tal fine la Commissione, in particolare:
	a) stabilisce soglie indicative minime, basate su criteri oggettivi e trasparenti, per l'assegnazione di finanziamenti a start-up e richiedenti che presentano domanda per la prima volta nell'ambito di determinati inviti o strumenti dell'ECF;
	b) sostiene l'integrazione di soggetti di diversi Stati membri nelle catene del valore del mercato unico di cui all'articolo 16, anche mediante la promozione di una composizione

multinazionale dei consorzi o nella catena del valore. La Commissione coinvolge regolarmente gli Stati membri nella progettazione e nel monitoraggio di tali misure.

Or. en

Emendamento 1890
Brigitte van den Berg, Yvan Verougstraete

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Nelle procedure di aggiudicazione o di attribuzione attuate nell'ambito dell'ECF è data priorità alle domande presentate da consorzi composti da società stabilite in Stati membri diversi. I comitati di valutazione possono applicare un premio di finanziamento al tasso di finanziamento o al punteggio di aggiudicazione o di attribuzione di tali consorzi se almeno una delle società partecipanti è stabilita in un territorio che ha ricevuto sostegno a titolo del Fondo per una transizione giusta di cui al regolamento (UE) 2021/1056.

Or. en

Emendamento 1891
Dan Nica, Borys Budka

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Nelle procedure di aggiudicazione o di attribuzione attuate nell'ambito dell'ECF è data priorità alle domande presentate da consorzi composti da società

stabilite in Stati membri diversi. I comitati di valutazione applicano un premio di finanziamento al tasso di finanziamento o al punteggio di aggiudicazione o di attribuzione di tali consorzi se almeno una delle società partecipanti è stabilita in una regione frontaliera orientale dell'Unione colpita dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina.

Or. en

Motivazione

Le risorse dell'ECF dovrebbero essere spese allo stesso modo in tutti gli Stati membri, in particolare in quelli più esposti all'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, evitando la concentrazione solo in alcuni.

Emendamento 1892
Rihards Kols, Cristian Terheş
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Nelle procedure di aggiudicazione o di attribuzione attuate nell'ambito dell'ECF è data priorità alle domande presentate da consorzi composti da società stabilite in Stati membri diversi. I comitati di valutazione possono applicare un premio di finanziamento al tasso di finanziamento o al punteggio di aggiudicazione o di attribuzione di tali consorzi se almeno una delle società partecipanti è stabilita in una regione frontaliera orientale dell'Unione colpita dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina.

Or. en

Emendamento 1893
Yvan Verougstraete, Brigitte van den Berg, Sigrid Friis, Christophe Grudler, Oihane Agirregoitia Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Nelle procedure di aggiudicazione o di attribuzione attuate nell'ambito dell'ECF è data priorità alle domande presentate da consorzi composti da società stabilite in Stati membri diversi. I comitati di valutazione possono applicare un premio di finanziamento al tasso di finanziamento o al punteggio di aggiudicazione o di attribuzione di tali consorzi se almeno una delle società partecipanti è stabilita in una regione frontaliera orientale dell'Unione colpita dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina.

Or. en

Emendamento 1894
Sarah Knafo

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. In determinate circostanze debitamente giustificate, il finanziamento dell'Unione può essere concesso senza invito a presentare proposte a norma dell'articolo 198 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, compresa la lettera e).	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1895

Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. In determinate circostanze debitamente giustificate, il finanziamento dell'Unione può essere concesso senza invito a presentare proposte a norma dell'articolo 198 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, compresa la lettera e).	5. In determinate circostanze ***eccezionali*** debitamente giustificate, il finanziamento dell'Unione può essere concesso senza invito a presentare proposte a norma dell'articolo 198 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, compresa la lettera e).

Or. en

Emendamento 1896
Rihards Kols
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Per tutte le procedure di aggiudicazione o di attribuzione nell'ambito dell'ECF, il programma di lavoro fissa un tempo di concessione non superiore agli otto mesi dal termine per la presentazione delle proposte fino alla firma dell'impegno giuridico. Per le procedure di aggiudicazione o di attribuzione destinate alle PMI e alle piccole imprese a media capitalizzazione, comprese quelle che beneficiano dei bonus per le PMI di cui all'articolo 25, i tempi di concessione non superano i cinque mesi e si applicano obblighi di audit e rendicontazione proporzionati e semplificati. La Commissione riferisce in merito al rispetto di tali obiettivi nella relazione annuale di attività di cui all'articolo 74, paragrafo 9, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

Or. en

Motivazione

Sia la relazione Letta che la relazione Draghi individuano nella durata e nella complessità delle procedure di aggiudicazione o di attribuzione dell'Unione una debolezza strutturale per la competitività europea, in particolare per le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione. I considerando della proposta della Commissione impegnano l'ECF a seguire procedure incentrate sull'utente, rapide e armonizzate, che dovrebbero tradursi in tempi generali di concessione e in un obiettivo più breve per le procedure mirate alle PMI. L'obbligo di rendicontazione consente un monitoraggio efficace senza creare ulteriori oneri amministrativi per i beneficiari.

Emendamento 1897
Raúl de la Hoz Quintano

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Il sostegno dell'Unione può essere erogato in qualsiasi forma conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, in particolare come sovvenzioni, premi, appalti, donazioni non finanziarie, garanzie di bilancio e strumenti finanziari.	6. Il sostegno dell'Unione può essere erogato in qualsiasi forma conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, in particolare come sovvenzioni, premi, appalti, donazioni non finanziarie, garanzie di bilancio e strumenti finanziari. ***Deve essere data preferenza agli strumenti basati sul mercato. La Commissione e i partner esecutivi danno priorità alla riduzione dei rischi che massimizzano l'effetto leva privato. Le sovvenzioni dirette sono utilizzate solo in ultima istanza e in stretta complementarità con i capitali privati.***

Or. en

Emendamento 1898
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*

6. Il sostegno dell'Unione ***può essere*** erogato ***in qualsiasi forma conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, in particolare come sovvenzioni, premi***, appalti***, donazioni non finanziarie, garanzie di bilancio e strumenti finanziari***.	6. Il sostegno dell'Unione ***è*** erogato ***principalmente per promuovere gli investimenti pubblici diretti***, ***attraverso prestiti e*** appalti ***pubblici***.

Or. en

Emendamento 1899
Yvan Verougstraete, Sigrid Friis, Morten Løkkegaard, Christophe Grudler, Oihane Agirregoitia Martínez, Bart Groothuis

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Il sostegno dell'Unione può essere erogato in qualsiasi forma conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, in particolare come sovvenzioni, premi, appalti, donazioni non finanziarie, garanzie di bilancio e strumenti finanziari.	6. Il sostegno dell'Unione può essere erogato in qualsiasi forma conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, in particolare come sovvenzioni, premi, appalti, donazioni non finanziarie, garanzie di bilancio e strumenti finanziari***, anche attraverso partenariati pubblico-privato***.

Or. en

Emendamento 1900
Thomas Pellerin-Carlin, Eric Sargiacomo, Claire Fita

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Il sostegno dell'Unione può essere erogato in qualsiasi forma conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, in particolare come sovvenzioni, premi, appalti, donazioni non finanziarie, garanzie di bilancio e strumenti finanziari.	6. Il sostegno dell'Unione può essere erogato in qualsiasi forma conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, in particolare come sovvenzioni, ***partecipazioni al capitale,*** premi, appalti, donazioni non finanziarie, garanzie di bilancio e strumenti finanziari.

Or. en

Emendamento 1901
Jörgen Warborn, Tomas Tobé

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. Come punto di partenza e come regola generale, il sostegno dell'Unione è erogato sotto forma di garanzie di bilancio e strumenti finanziari. Sovvenzioni dirette possono essere attribuite solo in casi eccezionali e qualora vi siano motivi imperativi per farlo.

Or. sv

Emendamento 1902
Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis. Gli obblighi di rendicontazione, monitoraggio, audit e controllo imposti ai beneficiari, ai destinatari finali e ad altri destinatari del sostegno dell'Unione, in settori che non sono considerati settori ad alto rischio, sono proporzionati all'importo del sostegno dell'Unione, al profilo di rischio dell'azione e al tipo di beneficiario.

Or. en

Emendamento 1903

Dario Nardella, Stefano Bonaccini, Cristina Maestre, Maria Grapini, Giorgio Gori, Claire Fita

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Se erogato sotto forma di sovvenzioni, anche laddove combinate con altre forme di sostegno rimborsabile in operazioni di finanziamento misto non sostenute dal bilancio dell'Unione, il finanziamento dell'Unione è erogato in conformità del titolo VIII del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 e sotto forma di finanziamento non collegato ai costi in conformità dell'articolo 125, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento, o se necessario, come opzioni semplificate in materia di costi. I finanziamenti possono essere erogati anche sotto forma di rimborso dei costi ammissibili effettivi se non è possibile conseguire altrimenti gli obiettivi dell'azione o se tale forma è necessaria per consentire altre fonti di finanziamento, compresi i finanziamenti degli Stati membri.	8. Se erogato sotto forma di sovvenzioni, anche laddove combinate con altre forme di sostegno rimborsabile in operazioni di finanziamento misto non sostenute dal bilancio dell'Unione, il finanziamento dell'Unione è erogato in conformità del titolo VIII del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 e sotto forma di finanziamento non collegato ai costi in conformità dell'articolo 125, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento, o se necessario, come opzioni semplificate in materia di costi. ***Particolare attenzione è prestata alla riduzione al minimo degli oneri amministrativi e all'agevolazione dell'accesso per gli operatori di tutte le dimensioni.*** I finanziamenti possono essere erogati anche sotto forma di rimborso dei costi ammissibili effettivi se non è possibile conseguire altrimenti gli obiettivi dell'azione o se tale forma è necessaria per consentire altre fonti di finanziamento, compresi i finanziamenti degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 1904
Nicola Procaccini, Alessandro Ciriani, Elena Donazzan, Pietro Fiocchi, Lara Magoni, Francesco Torselli, Mariateresa Vivaldini

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Se erogato sotto forma di sovvenzioni, anche laddove combinate con altre forme di sostegno rimborsabile in	8. Se erogato sotto forma di sovvenzioni, anche laddove combinate con altre forme di sostegno rimborsabile in

operazioni di finanziamento misto non sostenute dal bilancio dell'Unione, il finanziamento dell'Unione è erogato in conformità del titolo VIII del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 e sotto forma di finanziamento non collegato ai costi in conformità dell'articolo 125, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento, o se necessario, come opzioni semplificate in materia di costi. I finanziamenti possono essere erogati anche sotto forma di rimborso dei costi ammissibili effettivi se non è possibile conseguire altrimenti gli obiettivi dell'azione o se tale forma è necessaria per consentire altre fonti di finanziamento, compresi i finanziamenti degli Stati membri.

operazioni di finanziamento misto non sostenute dal bilancio dell'Unione, il finanziamento dell'Unione è erogato in conformità del titolo VIII del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 e sotto forma di finanziamento non collegato ai costi in conformità dell'articolo 125, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento, o se necessario, come opzioni semplificate in materia di costi. ***Particolare attenzione è prestata alla riduzione al minimo degli oneri amministrativi e all'agevolazione dell'accesso per gli operatori di tutte le dimensioni.*** I finanziamenti possono essere erogati anche sotto forma di rimborso dei costi ammissibili effettivi se non è possibile conseguire altrimenti gli obiettivi dell'azione o se tale forma è necessaria per consentire altre fonti di finanziamento, compresi i finanziamenti degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 1905
Raúl de la Hoz Quintano

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Se erogato sotto forma di sovvenzioni, anche laddove combinate con altre forme di sostegno rimborsabile in operazioni di finanziamento misto non sostenute dal bilancio dell'Unione, il finanziamento dell'Unione è erogato in conformità del titolo VIII del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 e sotto forma di finanziamento non collegato ai costi in conformità dell'articolo 125, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento, o se necessario, come opzioni semplificate in materia di costi. I finanziamenti possono essere erogati anche sotto forma di rimborso dei costi ammissibili effettivi se	8. Se erogato sotto forma di sovvenzioni, anche laddove combinate con altre forme di sostegno rimborsabile in operazioni di finanziamento misto non sostenute dal bilancio dell'Unione, il finanziamento dell'Unione è erogato in conformità del titolo VIII del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 e sotto forma di finanziamento non collegato ai costi in conformità dell'articolo 125, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento, o se necessario, come opzioni semplificate in materia di costi. I finanziamenti possono essere erogati anche sotto forma di rimborso dei costi ammissibili effettivi se

non è possibile conseguire altrimenti gli obiettivi dell'azione o se tale forma è necessaria per consentire altre fonti di finanziamento, compresi i finanziamenti degli Stati membri.	non è possibile conseguire altrimenti gli obiettivi dell'azione o se tale forma è necessaria per consentire altre fonti di finanziamento, compresi i finanziamenti degli Stati membri. ***Gli aiuti finanziari non devono sostenere i costi operativi.***

Or. en

Emendamento 1906
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 bis. I finanziamenti dell'Unione erogati sotto forma di sovvenzioni sono destinati esclusivamente a soggetti giuridici senza scopo di lucro, a soggetti dell'economia sociale e ad altri soggetti giuridici a scopo di lucro che sono PMI o scale-up innovative.

Or. en

Emendamento 1907
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 ter. Il paragrafo 8 bis non si applica per il sostegno ad azioni che contribuiscono agli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), punto 2), trattino ii).

Or. en

Motivazione

Sovvenzioni consentite per la R&S collaborativa nel settore della difesa.

Emendamento 1908
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. Conformemente all'articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, ***per le azioni intese ad attuare attività di ricerca e innovazione*** il comitato di valutazione ***può essere parzialmente o interamente*** composto da esperti esterni indipendenti.	9. Conformemente all'articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, il comitato di valutazione ***è*** composto da esperti esterni indipendenti ***salvo in casi debitamente giustificati***.

Or. en

Emendamento 1909
Sarah Knafo

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. Conformemente all'articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, per le azioni intese ad attuare attività di ricerca e innovazione il comitato di valutazione ***può essere parzialmente o interamente*** composto da esperti esterni indipendenti.	9. Conformemente all'articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, per le azioni intese ad attuare attività di ricerca e innovazione il comitato di valutazione ***è*** composto da ***una maggioranza di*** esperti esterni indipendenti.

Or. en

Emendamento 1910
Dimitris Tsiodras

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	9 bis. La Commissione presta la dovuta attenzione a garantire, per quanto possibile fatte salve le specificità del settore, un'adeguata rappresentanza di genere e paneuropea delle competenze e dell'esperienza nei comitati di valutazione, nonché in altri organi consultivi pertinenti quali comitati e gruppi di esperti, anche attraverso la partecipazione di esperti nazionali.

Or. en

Emendamento 1911
Mirosława Nykiel, Borys Budka, Adam Jarubas, Krzysztof Hetman, Kamila Gasiuk-Pihowicz

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	9 bis. La Commissione presta la dovuta attenzione a garantire, per quanto possibile fatte salve le specificità del settore, un'adeguata rappresentanza di genere e paneuropea delle competenze e dell'esperienza nei comitati di valutazione, nonché in altri organi consultivi pertinenti quali comitati e gruppi di esperti, anche attraverso la partecipazione di esperti nazionali.

Or. en

Emendamento 1912
Jana Nagyová, Ondřej Knotek, Tomáš Kubín, Klara Dostalova, Afroditi Latinopoulou, Anna Bryłka

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	9 bis. La Commissione presta la dovuta attenzione a garantire, per quanto possibile fatte salve le specificità del settore, una rappresentanza paneuropea delle competenze e dell'esperienza nei comitati di valutazione, nonché in altri organi consultivi pertinenti quali comitati e gruppi di esperti, anche attraverso la partecipazione di esperti nazionali.

Or. en

Emendamento 1913
Michał Kobosko, Martin Hojsík, Ivars Ijabs, Lucia Yar, Joanna Scheuring-Wielgus, Krzysztof Śmiszek

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	9 bis. La Commissione fa il possibile per garantire, fatte salve le specificità del settore, un'adeguata rappresentanza di genere e paneuropea delle competenze e dell'esperienza nei comitati di valutazione, nonché in altri organi consultivi pertinenti quali comitati e gruppi di esperti, anche attraverso la partecipazione di esperti nazionali.

Or. en

Emendamento 1914
Aura Salla

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
11. Se necessario per conseguire gli	11. Se necessario per conseguire gli

obiettivi di cui all'articolo 3, parti dell'ECF possono essere attuate mediante partenariati pubblico-privato o pubblico-pubblico istituiti nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione, in particolare affidando compiti di esecuzione del bilancio, conformemente all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, a imprese comuni istituite a norma dell'articolo 187 TFUE. Il sostegno dell'ECF è subordinato all'uso efficiente dei finanziamenti dell'Unione, a un contributo finanziario proporzionato di altri partner che corrisponda almeno al contributo dell'Unione e ai diritti di voto dell'Unione negli organi direttivi, così da garantire la tutela degli interessi dell'Unione all'interno del partenariato. ***A tal fine, le imprese comuni sono istituite mediante un unico atto che garantisce funzioni amministrative centralizzate.***	obiettivi di cui all'articolo 3, parti dell'ECF possono essere attuate mediante partenariati pubblico-privato o pubblico-pubblico istituiti nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione, in particolare affidando compiti di esecuzione del bilancio, conformemente all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, a imprese comuni istituite a norma dell'articolo 187 TFUE. Il sostegno dell'ECF è subordinato all'uso efficiente dei finanziamenti dell'Unione, a un contributo finanziario proporzionato di altri partner che corrisponda almeno al contributo dell'Unione e ai diritti di voto dell'Unione negli organi direttivi, così da garantire la tutela degli interessi dell'Unione all'interno del partenariato.

Or. en

Emendamento 1915
Christian Ehler, Oliver Schenk, Matej Tonin, Adina Vălean, Pilar del Castillo Vera, Hildegard Bentele, Angelika Niebler, Eszter Lakos, Virgil-Daniel Popescu, Susana Solís Pérez

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
11. Se necessario per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3, parti dell'ECF possono essere attuate mediante partenariati pubblico-privato o pubblico-pubblico istituiti nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione, in particolare affidando compiti di esecuzione del bilancio, conformemente all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, a imprese comuni istituite a norma dell'articolo 187 TFUE. Il sostegno	11. Se necessario per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3, parti dell'ECF possono essere attuate mediante partenariati pubblico-privato o pubblico-pubblico istituiti nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione, in particolare affidando compiti di esecuzione del bilancio, conformemente all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, a imprese comuni istituite a norma dell'articolo 187 TFUE. Il sostegno

dell'ECF è subordinato all'uso efficiente dei finanziamenti dell'Unione, a un contributo finanziario proporzionato di altri partner che corrisponda almeno al contributo dell'Unione e ai diritti di voto dell'Unione negli organi direttivi, così da garantire la tutela degli interessi dell'Unione all'interno del partenariato. ***A tal fine, le imprese comuni sono istituite mediante un unico atto che garantisce funzioni amministrative centralizzate.***	dell'ECF è subordinato all'uso efficiente dei finanziamenti dell'Unione, a un contributo finanziario proporzionato di altri partner che corrisponda almeno al contributo dell'Unione e ai diritti di voto dell'Unione negli organi direttivi, così da garantire la tutela degli interessi dell'Unione all'interno del partenariato.

Or. en

Emendamento 1916
Dario Nardella, Stefano Bonaccini, Cristina Maestre, Maria Grapini, Giorgio Gori, Claire Fita

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
11. Se necessario per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3, parti dell'ECF possono essere attuate mediante partenariati pubblico-privato o pubblico-pubblico istituiti nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione, in particolare affidando compiti di esecuzione del bilancio, conformemente all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, a imprese comuni istituite a norma dell'articolo 187 TFUE. Il sostegno dell'ECF è subordinato all'uso efficiente dei finanziamenti dell'Unione, a un contributo finanziario proporzionato di altri partner che corrisponda almeno al contributo dell'Unione e ai diritti di voto dell'Unione negli organi direttivi, così da garantire la tutela degli interessi dell'Unione all'interno del partenariato. A tal fine, le imprese comuni sono istituite mediante un unico atto che garantisce funzioni amministrative centralizzate.	11. Se necessario per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3, parti dell'ECF possono essere attuate mediante partenariati pubblico-privato o pubblico-pubblico istituiti nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione, in particolare affidando compiti di esecuzione del bilancio, conformemente all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, a imprese comuni istituite a norma dell'articolo 187 TFUE. Il sostegno dell'ECF è subordinato all'uso efficiente dei finanziamenti dell'Unione, a un contributo finanziario proporzionato di altri partner che corrisponda almeno al contributo dell'Unione e ai diritti di voto dell'Unione negli organi direttivi, così da garantire la tutela degli interessi dell'Unione all'interno del partenariato. A tal fine, le imprese comuni sono istituite mediante un unico atto che garantisce funzioni amministrative centralizzate ***e strutture di governance inclusive, al fine***

di promuovere trasparenza e rappresentanza equilibrata.

Or. en

Motivazione

Un coordinamento efficace tra l'ECF e altri strumenti dell'Unione è essenziale per evitare duplicazioni, massimizzare le sinergie e garantire un'attuazione coerente. La promozione di approcci di investimento a lungo termine e basati sul territorio, riducendo nel contempo gli oneri amministrativi, migliorerà l'accessibilità per i beneficiari di tutte le dimensioni e contribuirà alla competitività sostenibile, alla resilienza e alla coesione territoriale in tutta l'Unione, in linea con gli obiettivi della politica di coesione.

Emendamento 1917
Nicola Procaccini, Alessandro Ciriani, Elena Donazzan, Pietro Fiocchi, Lara Magoni, Francesco Torselli, Mariateresa Vivaldini

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
11. Se necessario per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3, parti dell'ECF possono essere attuate mediante partenariati pubblico-privato o pubblico-pubblico istituiti nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione, in particolare affidando compiti di esecuzione del bilancio, conformemente all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, a imprese comuni istituite a norma dell'articolo 187 TFUE. Il sostegno dell'ECF è subordinato all'uso efficiente dei finanziamenti dell'Unione, a un contributo finanziario proporzionato di altri partner che corrisponda almeno al contributo dell'Unione e ai diritti di voto dell'Unione negli organi direttivi, così da garantire la tutela degli interessi dell'Unione all'interno del partenariato. A tal fine, le imprese comuni sono istituite mediante un unico atto che garantisce funzioni amministrative centralizzate.	11. Se necessario per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3, parti dell'ECF possono essere attuate mediante partenariati pubblico-privato o pubblico-pubblico istituiti nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione, in particolare affidando compiti di esecuzione del bilancio, conformemente all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, a imprese comuni istituite a norma dell'articolo 187 TFUE. Il sostegno dell'ECF è subordinato all'uso efficiente dei finanziamenti dell'Unione, a un contributo finanziario proporzionato di altri partner che corrisponda almeno al contributo dell'Unione e ai diritti di voto dell'Unione negli organi direttivi, così da garantire la tutela degli interessi dell'Unione all'interno del partenariato. A tal fine, le imprese comuni sono istituite mediante un unico atto che garantisce funzioni amministrative centralizzate ***e strutture di governance inclusive, che***

garantiscano trasparenza e rappresentanza equilibrata.

Or. en

Emendamento 1918
Andreas Glück, Morten Løkkegaard, Bart Groothuis

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
11. Se necessario per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3, parti dell'ECF possono essere attuate mediante partenariati pubblico-privato o pubblico-pubblico istituiti nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione, in particolare affidando compiti di esecuzione del bilancio, conformemente all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, a imprese comuni istituite a norma dell'articolo 187 TFUE. Il sostegno dell'ECF è subordinato all'uso efficiente dei finanziamenti dell'Unione, a un contributo finanziario proporzionato di altri partner che corrisponda almeno al contributo dell'Unione e ai diritti di voto dell'Unione negli organi direttivi, così da garantire la tutela degli interessi dell'Unione all'interno del partenariato. A tal fine, le imprese comuni sono istituite mediante un unico atto che garantisce funzioni amministrative centralizzate.	11. Se necessario per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3, parti dell'ECF possono essere attuate mediante partenariati pubblico-privato o pubblico-pubblico istituiti nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione, in particolare affidando compiti di esecuzione del bilancio, conformemente all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, a imprese comuni istituite a norma dell'articolo 187 TFUE. Il sostegno dell'ECF è subordinato all'uso efficiente dei finanziamenti dell'Unione, a un contributo finanziario ***e/o in natura*** proporzionato di altri partner che corrisponda almeno al contributo dell'Unione e ai diritti di voto dell'Unione negli organi direttivi, così da garantire la tutela degli interessi dell'Unione all'interno del partenariato. A tal fine, le imprese comuni sono istituite mediante un unico atto che garantisce funzioni amministrative centralizzate.

Or. en

Emendamento 1919
Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Borys Budka, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Mirosława Nykiel

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	11 bis. La valutazione delle proposte si basa esclusivamente sulla qualità e sull'eccellenza della proposta, senza alcun vantaggio o svantaggio derivante dal livello del tasso di cofinanziamento degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 1920
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
12. Oltre ai motivi di cui all'articolo 132 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, le procedure di aggiudicazione o di attribuzione e gli impegni giuridici che ne derivano prevedono la cessazione di un'azione qualora sia improbabile che gli obiettivi della stessa siano conseguiti del tutto o entro i termini stabiliti o qualora ***l'azione abbia perso la sua rilevanza strategica***.	12. Oltre ai motivi di cui all'articolo 132 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, le procedure di aggiudicazione o di attribuzione e gli impegni giuridici che ne derivano prevedono la cessazione di un'azione qualora sia improbabile che gli obiettivi della stessa siano conseguiti del tutto o entro i termini stabiliti o qualora ***i beneficiari non rispettino i contratti collettivi o le disposizioni pertinenti in materia di diritto sociale e del lavoro***.

Or. en

Emendamento 1921
Letizia Moratti, Massimiliano Salini, Fulvio Martusciello

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	12 bis. In tutti i progetti collaborativi su

vasta scala e in tutte le azioni relative alla catena del valore attuati a norma del presente regolamento, i programmi di lavoro prevedono l'attuazione di un sostegno finanziario a terzi, o "finanziamento a cascata", per agevolare la partecipazione delle PMI e delle start-up. Tali inviti utilizzano modelli standardizzati e processi razionalizzati per ridurre al minimo i costi amministrativi e forniscono sostegno tecnico e formativo, compresi il tutoraggio e l'accesso a infrastrutture avanzate, con l'assistenza di punti di contatto locali.

Or. en

Emendamento 1922
Yvan Verougstraete, Brigitte van den Berg, Christophe Grudler, Oihane Agirregoitia Martínez, Bart Groothuis

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	12 bis. Il sostegno dell'Unione nell'ambito dell'ECF è erogato a un'intensità di finanziamento calibrata sulla natura, sugli obiettivi e sulle caratteristiche specifiche dell'azione sostenuta, tenendo conto dello stadio di maturità e del grado di rischio tecnologico, finanziario o di mercato, in modo coerente con i principi applicabili ai finanziamenti dell'Unione a norma del regolamento finanziario e con altri programmi dell'Unione.

Or. en

Emendamento 1923
Christian Ehler, Oliver Schenk, Matej Tonin, Adina Vălean, Pilar del Castillo Vera, Hildegard Bentele, Angelika Niebler, Eszter Lakos, Virgil-Daniel Popescu, Susana Solís Pérez, Dimitris Tsiodras

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	12 bis. Qualora l'attività beneficiaria del sostegno riguardi la produzione su larga scala di beni e il sostegno sia erogato sotto forma di sovvenzione, il sostegno assume la forma di incentivi legati alla produzione.

Or. en

Emendamento 1924
Aura Salla

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	12 bis. Qualora l'attività beneficiaria del sostegno riguardi la produzione su larga scala di beni e il sostegno sia erogato sotto forma di sovvenzione, il sostegno assume la forma di incentivi legati alla produzione.

Or. en

Emendamento 1925
Jana Nagyová

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	12 bis. Qualora il sostegno dell'Unione sia erogato a infrastrutture lineari, i programmi di lavoro annuali prevedono che almeno il 50 % dei finanziamenti sia erogato sotto forma di sovvenzioni.

Emendamento 1926
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 12 bis
	Accordi in materia di condivisione degli utili
	1. Qualora il finanziamento dell'Unione sia erogato sotto forma di sovvenzione a un soggetto giuridico a scopo di lucro, sono stabiliti adeguati accordi di condivisione degli utili tra l'Unione e il beneficiario.
	Tali accordi garantiscono che, qualora i rendimenti realizzati dell'operazione beneficiaria del sostegno superino le proiezioni dello scenario di base approvate al momento della decisione di aggiudicazione o di attribuzione, i rendimenti in eccesso generati durante un periodo massimo di cinque anni civili dal pagamento finale del contributo dell'Unione siano rimborsati al bilancio dell'Unione. Ai fini del presente paragrafo, tali rendimenti sono valutati con riferimento al tasso di rendimento interno dell'operazione beneficiaria del sostegno.
	Qualora il tasso di rendimento interno realizzato superi il tasso di rendimento interno dello scenario di base approvato, l'intero importo del rendimento in eccesso rispetto al tasso di rendimento interno dello scenario di base approvato è rimborsato al bilancio dell'Unione.
	2. Qualora il sostegno dell'Unione sia erogato sotto forma di garanzia di bilancio o di strumento finanziario, anche in operazioni di finanziamento misto,

sono stabiliti adeguati meccanismi di ripartizione dei rischi e dei benefici tra l'Unione, i partner esecutivi e i destinatari finali. Tali meccanismi garantiscono che la partecipazione dell'Unione ai rischi di un'operazione sia accompagnata da una partecipazione equa e proporzionata ai rendimenti economici generati da tale operazione.

Qualora il sostegno dell'Unione sia utilizzato per assorbire le prime perdite o ridurre in altro modo il rischio di revisione al ribasso sostenuto dagli investitori privati, tale sostegno è subordinato a un meccanismo corrispondente che garantisca che il bilancio dell'Unione partecipi proporzionalmente a qualsiasi utile generato dall'operazione beneficiaria del sostegno.

Tale partecipazione si aggiunge a eventuali entrate altrimenti dovute all'Unione, tra cui commissioni di garanzia, interessi, remunerazioni o altri importi, ed è calcolata con riferimento al meccanismo di rendimento in eccesso di cui al paragrafo 1, adattato alla natura della garanzia di bilancio o dello strumento finanziario.

Nelle operazioni di finanziamento misto, le modalità dettagliate distinguono tra rendimenti attribuibili al sostegno rimborsabile e rendimenti attribuibili alla componente di sostegno non rimborsabile.

Gli eventuali rendimenti generati dal sostegno dell'Unione a norma del presente regolamento e ricevuti dai partner esecutivi sono iscritti nel bilancio dell'Unione conformemente all'articolo 212, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

3. Le entrate generate a norma dei paragrafi 1 e 2 costituiscono entrate con destinazione specifica interne, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

4. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 84 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo la metodologia e le modalità dettagliate necessarie per l'applicazione del presente articolo, compresi il calcolo dei rendimenti realizzati e dei rendimenti in eccesso, il trattamento delle diverse forme di sostegno dell'Unione e delle categorie di beneficiari, le soglie e i periodi di riferimento applicabili, gli obblighi di rendicontazione e audit e le modalità di rimborso al bilancio dell'Unione.

Or. en

Emendamento 1927
Jana Nagyová, Ondřej Knotek, Tomáš Kubín, Klara Dostalova, András Gyürk, Vilis Krištopans, Ewa Zajączkowska-Hernik, Afroditi Latinopoulou, Anna Bryłka, Jorge Buxadé Villalba, António Tânger Corrêa

Proposta di regolamento
Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 12 bis
	Il Fondo garantisce una distribuzione geografica equilibrata delle risorse integrando criteri di "eccellenza inclusiva". Almeno il 25 % del bilancio a medio termine è destinato a consorzi che comprendono almeno un partner di Stati membri classificati come innovatori moderati o innovatori emergenti nell'ultimo quadro europeo di valutazione dell'innovazione di cui all'articolo 2, paragrafo 4 bis. I criteri di valutazione premiano l'integrazione degli ecosistemi di innovazione emergenti nelle catene del valore strategiche europee.

Or. en

Emendamento 1928
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione coinvolti nell'esecuzione del bilancio dell'Unione hanno accesso alle informazioni, comprese le informazioni classificate, necessarie ai fini dello svolgimento delle procedure di aggiudicazione o di attribuzione, dell'attuazione delle azioni, tra cui relazioni e pagamenti, nonché di controlli, esami, audit e indagini.	4. Le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione coinvolti nell'esecuzione del bilancio dell'Unione hanno accesso alle informazioni, comprese le informazioni classificate, necessarie ai fini dello svolgimento delle procedure di aggiudicazione o di attribuzione, dell'attuazione delle azioni, tra cui relazioni e pagamenti, nonché di controlli, esami, audit e indagini***, attraverso chiare disposizioni e condizioni di accesso, compresi i periodi di accesso***.

Or. ro

Emendamento 1929
András Gyürk

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 5
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Al fine di garantire il rispetto dei requisiti di cui al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, compresi i principi di trasparenza e parità di trattamento, in tutte le fasi delle procedure di aggiudicazione o di attribuzione che comportano informazioni classificate, i dati amministrativi necessari per la valutazione, l'aggiudicazione o l'attribuzione e l'audit del sostegno dell'Unione, limitatamente alle informazioni giuridiche, finanziarie e procedurali, sono trattati come	5. Al fine di garantire il rispetto dei requisiti di cui al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, compresi i principi di trasparenza e parità di trattamento, in tutte le fasi delle procedure di aggiudicazione o di attribuzione che comportano informazioni classificate, i dati amministrativi necessari per la valutazione, l'aggiudicazione o l'attribuzione e l'audit del sostegno dell'Unione, limitatamente alle informazioni giuridiche, finanziarie e procedurali, sono trattati come

informazioni sensibili non classificate.	informazioni sensibili non classificate***, a meno che le considerazioni in materia di difesa e sicurezza non necessitino di un trattamento diverso***.

Or. en

Emendamento 1930
Niels Flemming Hansen

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. La Commissione è tenuta a stabilire orientamenti chiari e completi sulla gestione e sul trattamento delle informazioni riservate, sensibili e classificate. Garantisce che le guide alle classifiche di sicurezza siano elaborate tenendo debitamente conto della capacità operativa dei soggetti di tutte le dimensioni, comprese le organizzazioni che svolgono attività di ricerca e i partecipanti del settore pubblico, di attuare efficacemente tali requisiti nei loro ambienti operativi specifici.

Or. en

Motivazione

L'ambiguità nella classificazione delle informazioni crea notevoli ostacoli alla partecipazione in settori strategici. Tale disposizione impone orientamenti chiari e informati dai portatori di interessi per garantire la certezza operativa e la fattibilità fin dall'inizio dell'ECF e del 10º PQ, evitando attriti amministrativi per tutti i beneficiari.

Emendamento 1931
Yvan Verougstraete, Morten Løkkegaard, Christophe Grudler, Barry Andrews, Oihane Agirregoitia Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 14 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Governance ***e comitati consultivi***	Governance

Or. en

Emendamento 1932
Sarah Knafo

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***È istituito*** un comitato strategico dei portatori di interessi.	1. ***Sono istituiti un comitato direttivo degli Stati membri e*** un comitato strategico dei portatori di interessi. ***Il comitato direttivo degli Stati membri è composto da un rappresentante per Stato membro e, prima dell'adozione di ciascun programma di lavoro, formula un parere sui suoi orientamenti strategici, sulla distribuzione indicativa delle risorse e sul ricorso a deroghe alle procedure concorrenziali. Il parere del comitato direttivo degli Stati membri è trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio.***

Or. en

Emendamento 1933
Yvan Verougstraete, Stine Bosse, Grégory Allione, Christophe Grudler, Barry Andrews, Emma Wiesner, Oihane Agirregoitia Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***È istituito*** un ***comitato strategico dei portatori di interessi***.	1. ***La Commissione istituisce*** un ***meccanismo di coordinamento per la competitività quale quadro di governance generale dell'ECF per sostenerne la direzione strategica a lungo termine e garantire l'allineamento tra l'ECF e le***

	misure strategiche e gli strumenti di finanziamento dell'Unione e nazionali pertinenti, anche attraverso l'effettivo coinvolgimento delle autorità regionali e locali.

Or. en

Emendamento 1934
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. È istituito un comitato ***strategico dei portatori di interessi***.	1. È istituito un comitato ***comune per il futuro industriale***.

Or. en

Emendamento 1935
Raúl de la Hoz Quintano

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. È istituito un comitato ***strategico*** dei portatori di interessi.	1. È istituito un comitato dei portatori di interessi.

Or. en

Emendamento 1936
Radan Kanev

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I membri del comitato strategico	2. I membri del comitato strategico

dei portatori di interessi dell'ECF sono nominati dalla Commissione, a seguito di un invito pubblico a presentare candidature o a manifestare interesse, o entrambi, ***a seconda della soluzione che la Commissione ritiene più idonea*** e tenendo conto della necessità di trovare un equilibrio a livello di settore, tipo di organizzazione, compresi gli investitori privati e le dimensioni, competenze, genere, età e distribuzione geografica. Il mandato dei membri del comitato è limitato a quattro anni, rinnovabile una volta. È opportuno che i membri del comitato agiscano con integrità e onestà.	dei portatori di interessi dell'ECF sono nominati dalla Commissione, a seguito di un invito pubblico a presentare candidature o a manifestare interesse, o entrambi, e tenendo conto della necessità di trovare un equilibrio a livello di settore, tipo di organizzazione, compresi gli investitori privati e le dimensioni, competenze, genere, età e distribuzione geografica. Il mandato dei membri del comitato è limitato a quattro anni, rinnovabile una volta. ***La Commissione organizza le nomine in modo tale da garantire un rinnovo scaglionato del comitato, affinché, di norma, non più della metà e non meno di un terzo dei membri siano sostituiti al termine di un determinato mandato, sia per il comitato nel suo complesso che, nella misura del possibile, all'interno di ciascuna configurazione orientata alle politiche.*** È opportuno che i membri del comitato agiscano con integrità e onestà ***e siano soggetti a norme rigorose in materia di indipendenza e di prevenzione e gestione dei conflitti di interessi, compreso l'obbligo di presentare e aggiornare una dichiarazione di interessi***.

Or. en

Emendamento 1937
Bruno Tobback, Thomas Pellerin-Carlin, Yannis Maniatis, Nicolás González Casares

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I membri del comitato strategico dei portatori di interessi dell'ECF sono nominati dalla Commissione, a seguito di un invito pubblico a presentare candidature o a manifestare interesse, o entrambi, a seconda della soluzione che la Commissione ritiene più idonea ***e tenendo*** conto della necessità di ***trovare un***	2. I membri del comitato strategico dei portatori di interessi dell'ECF sono nominati dalla Commissione, a seguito di un invito pubblico a presentare candidature o a manifestare interesse, o entrambi, a seconda della soluzione che la Commissione ritiene più idonea***. I membri del comitato sono nominati sulla base***

equilibrio a livello di settore, tipo di organizzazione***, compresi gli investitori privati*** e ***le*** dimensioni, competenze, genere, età e distribuzione geografica. Il mandato dei membri del comitato è limitato a quattro anni, rinnovabile una volta. ***È opportuno che*** i membri del comitato ***agiscano*** con integrità e onestà.

delle loro competenze ed esperienze scientifiche, accademiche, finanziarie o professionali nei settori e nel contesto degli investimenti pertinenti. La Commissione tiene inoltre conto della necessità di ***garantire una rappresentanza equilibrata in termini*** di settore, tipo di organizzazione e ***relative*** dimensioni, competenze, genere, età e distribuzione geografica. Il ***comitato comprende rappresentanti dei portatori di interessi dell'industria e degli innovatori, del mondo accademico e della comunità scientifica, della società civile e dell'economia sociale, delle autorità regionali e locali, dei partner esecutivi e degli investitori privati e di altro tipo. Il*** mandato dei membri del comitato è limitato a quattro anni, rinnovabile una volta. I membri del comitato ***agiscono*** con integrità e onestà.

Or. en

Motivazione

This amendment clarifies the criteria for the appointment and composition of the ECF Strategic Stakeholders Board. By emphasizing expertise and ensuring balanced representation across sectors, stakeholders and geographical areas, the amendment strengthens the Board's capacity to provide high-quality strategic advice. Including representatives from industry, academia, civil society, regional and local authorities and investors ensures that the Board reflects the diversity of actors involved in the Union's competitiveness and investment ecosystem, thereby enhancing the legitimacy and effectiveness of its work.

Emendamento 1938
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I membri del comitato ***strategico dei portatori di interessi dell'ECF*** sono nominati dalla Commissione, a seguito di un invito pubblico a presentare candidature	2. I membri del comitato sono nominati dalla Commissione ***in consultazione con il Parlamento europeo e gli Stati membri***, a seguito di un invito

o a manifestare interesse, o entrambi***, a seconda della soluzione che la Commissione ritiene più idonea e tenendo*** conto della necessità di trovare un equilibrio a livello di settore***, tipo di organizzazione, compresi gli investitori privati e le dimensioni***, competenze, genere, età e distribuzione geografica. Il mandato dei membri del comitato è limitato a quattro anni, rinnovabile una volta. ***È opportuno che*** i membri del comitato ***agiscano*** con integrità e onestà.	pubblico a presentare candidature o a manifestare interesse, o entrambi***. Il comitato è composto da rappresentanti dei governi nazionali/regionali, dei settori strategici, dei sindacati, degli organismi pubblici di ricerca e del grande pubblico, in proporzione equilibrata, tenendo*** conto ***anche*** della necessità di trovare un equilibrio a livello di settore, competenze, genere, età e distribuzione geografica***. Nessun settore detiene la maggioranza***. Il mandato dei membri del comitato è limitato a quattro anni, rinnovabile una volta. I membri del comitato ***non hanno conflitti di interessi e agiscono*** con integrità e onestà. ***Il Parlamento europeo nomina due rappresentanti supplementari. Il comitato è presieduto da un rappresentante della Commissione.***

Or. en

Emendamento 1939
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I membri del comitato strategico dei portatori di interessi dell'ECF sono nominati dalla Commissione, a seguito di un invito pubblico a presentare candidature o a manifestare interesse, o entrambi, a seconda della soluzione che la Commissione ritiene più idonea ***e tenendo*** conto della necessità di trovare un equilibrio ***a livello di*** settore***,*** tipo di organizzazione***, compresi gli investitori privati*** e ***le*** dimensioni, competenze, genere, età e distribuzione geografica. Il mandato dei membri del comitato è limitato a quattro anni, rinnovabile una volta. ***È opportuno che*** i membri del comitato ***agiscano*** con integrità e onestà.	2. I membri del comitato strategico dei portatori di interessi dell'ECF sono nominati dalla Commissione, a seguito di un invito pubblico***, equo e trasparente*** a presentare candidature o a manifestare interesse, o entrambi, a seconda della soluzione che la Commissione ritiene più idonea***. I membri del comitato sono nominati principalmente sulla base delle loro competenze scientifiche o pratiche nei settori e nel contesto degli investimenti. Inoltre, la Commissione tiene*** conto della necessità di trovare un equilibrio ***nei settori e nelle discipline rappresentati, compreso un equilibrio tra i membri del*** settore ***privato e i membri che agiscono nell'interesse pubblico generale,***

	a livello di tipo di organizzazione e dimensioni, competenze, genere, età e distribuzione geografica. Il mandato dei membri del comitato è limitato a quattro anni, rinnovabile una volta. I membri del comitato ***agiscono*** con integrità e onestà.

Or. en

Emendamento 1940
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I membri del comitato strategico dei portatori di interessi dell'ECF sono nominati dalla Commissione, a seguito di un invito pubblico a presentare candidature o a manifestare interesse, o entrambi, a seconda della soluzione che la Commissione ritiene più idonea e tenendo conto della necessità di trovare un equilibrio a livello di settore, tipo di organizzazione, compresi gli investitori privati e le dimensioni, competenze, genere, età e distribuzione geografica. Il mandato dei membri del comitato è limitato a quattro anni, rinnovabile una volta. È opportuno che i membri del comitato agiscano con integrità e onestà.	2. I membri del comitato strategico dei portatori di interessi dell'ECF sono nominati dalla Commissione, a seguito di un invito pubblico a presentare candidature o a manifestare interesse, o entrambi, a seconda della soluzione che la Commissione ritiene più idonea e tenendo conto della necessità di trovare un equilibrio a livello di settore, tipo di organizzazione, compresi gli investitori privati e le dimensioni, competenze, genere, età e distribuzione geografica. ***È garantita una rappresentanza adeguata ed equilibrata delle microimprese e delle piccole e medie imprese, anche attraverso le loro organizzazioni rappresentative. La Commissione garantisce un seggio permanente per un rappresentante delle microimprese e delle PMI nel comitato.*** Il mandato dei membri del comitato è limitato a quattro anni, rinnovabile una volta. È opportuno che i membri del comitato agiscano con integrità e onestà.

Or. en

Motivazione

Le autorità pubbliche regionali e locali dovrebbero essere rappresentate nel comitato strategico dei portatori di interessi dell'ECF in quanto possiedono conoscenze dirette degli

ecosistemi industriali territoriali. Le organizzazioni che rappresentano le microimprese e le PMI devono avere un seggio permanente garantito per assicurare che le priorità del Fondo rispecchino le esigenze della grande maggioranza delle imprese europee.

Emendamento 1941
Letizia Moratti, Massimiliano Salini, Fulvio Martusciello

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I membri del comitato strategico dei portatori di interessi dell'ECF sono nominati dalla Commissione, a seguito di un invito pubblico a presentare candidature o a manifestare interesse, o entrambi, a seconda della soluzione che la Commissione ritiene più idonea ***e tenendo conto della necessità di trovare un equilibrio a livello di settore, tipo di organizzazione, compresi gli*** investitori privati ***e le dimensioni***, competenze, genere, età e distribuzione geografica. Il mandato dei membri del comitato è limitato a quattro anni, rinnovabile una volta. È opportuno che i membri del comitato agiscano con integrità e onestà.	2. I membri del comitato strategico dei portatori di interessi dell'ECF sono nominati dalla Commissione ***sulla base di chiari criteri di selezione***, a seguito di un invito pubblico a presentare candidature o a manifestare interesse, o entrambi, a seconda della soluzione che la Commissione ritiene più idonea***. Per allineare l'ECF alle realtà del mercato, sostenere riserve di investimenti pluriennali prevedibili e attirare investimenti privati, è opportuno garantire la partecipazione di esperti dell'industria europea e nazionale di tutte le dimensioni, di rappresentanti della ricerca e innovazione e di*** investitori privati, ***garantendo in tal modo una composizione realmente equilibrata e tenendo conto delle*** competenze, ***del*** genere, ***dell'***età e ***della*** distribuzione geografica. Il mandato dei membri del comitato è limitato a quattro anni, rinnovabile una volta. È opportuno che i membri del comitato agiscano con integrità e onestà.

Or. en

Emendamento 1942
András Gyürk

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2
Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I membri del comitato strategico dei portatori di interessi dell'ECF sono nominati dalla Commissione, a seguito di un invito pubblico a presentare candidature o a manifestare interesse, o entrambi, a seconda della soluzione che la Commissione ritiene più idonea e tenendo conto della necessità di trovare un equilibrio a livello di settore, tipo di organizzazione, compresi gli investitori privati e le dimensioni, competenze, genere, età e distribuzione geografica. Il mandato dei membri del comitato è limitato a quattro anni, rinnovabile una volta. È opportuno che i membri del comitato agiscano con integrità e onestà.	2. I membri del comitato strategico dei portatori di interessi dell'ECF sono nominati dalla Commissione, a seguito di un invito pubblico a presentare candidature o a manifestare interesse, o entrambi, a seconda della soluzione che la Commissione ritiene più idonea e tenendo conto della necessità di trovare un equilibrio a livello di settore, tipo di organizzazione, compresi gli investitori privati***, le università e gli istituti di ricerca,*** e le dimensioni, competenze, genere, età e distribuzione geografica***. La composizione del comitato strategico dei portatori di interessi comprende almeno un candidato per ciascuno Stato membro, in modo da garantire che tutti gli Stati membri abbiano voce in capitolo nell'orientamento strategico dell'ECF***. Il mandato dei membri del comitato è limitato a quattro anni, rinnovabile una volta. È opportuno che i membri del comitato agiscano con integrità e onestà.

Or. en

Emendamento 1943
Jaroslava Pokorná Jermanová, Jana Nagyová

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I membri del comitato strategico dei portatori di interessi dell'ECF sono nominati dalla Commissione, a seguito di un invito pubblico a presentare candidature o a manifestare interesse, o entrambi, a seconda della soluzione che la Commissione ritiene più idonea e tenendo conto della necessità di trovare un equilibrio a livello di settore, tipo di	2. I membri del comitato strategico dei portatori di interessi dell'ECF sono nominati dalla Commissione, a seguito di un invito pubblico a presentare candidature o a manifestare interesse, o entrambi, a seconda della soluzione che la Commissione ritiene più idonea e tenendo conto della necessità di trovare un equilibrio a livello di settore, tipo di

organizzazione, compresi gli investitori privati e le dimensioni, competenze, genere, età e distribuzione geografica. Il mandato dei membri del comitato è limitato a quattro anni, rinnovabile una volta. È opportuno che i membri del comitato agiscano con integrità e onestà.	organizzazione, compresi gli investitori privati***, le università e gli istituti di ricerca,*** e le dimensioni, competenze, genere, età e distribuzione geografica***. La composizione del comitato strategico dei portatori di interessi comprende almeno un candidato per ciascuno Stato membro, in modo da garantire che tutti gli Stati membri abbiano voce in capitolo nell'orientamento strategico dell'ECF***. Il mandato dei membri del comitato è limitato a quattro anni, rinnovabile una volta. È opportuno che i membri del comitato agiscano con integrità e onestà.

Or. en

Emendamento 1944
Nicolás González Casares, Mohammed Chahim, Elena Sancho Murillo, Lina Gálvez, Yannis Maniatis, Thomas Pellerin-Carlin, Annalisa Corrado, Christophe Clergeau, Bruno Tobback, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I membri del comitato strategico dei portatori di interessi dell'ECF sono nominati dalla Commissione, a seguito di un invito pubblico a presentare candidature o a manifestare interesse, o entrambi, a seconda della soluzione che la Commissione ritiene più idonea ***e tenendo*** conto della necessità di trovare un equilibrio a livello di settore, tipo di organizzazione, compresi gli investitori privati e le dimensioni, competenze, genere, età e distribuzione geografica. Il mandato dei membri del comitato è limitato a quattro anni, rinnovabile una volta. È opportuno che i membri del comitato agiscano con integrità e onestà.	2. I membri del comitato strategico dei portatori di interessi dell'ECF sono nominati dalla Commissione, a seguito di un invito pubblico ***e trasparente*** a presentare candidature o a manifestare interesse, o entrambi, a seconda della soluzione che la Commissione ritiene più idonea***. I membri del comitato sono nominati principalmente sulla base delle loro competenze scientifiche, tecniche o pratiche nei settori e nel contesto degli investimenti. Nel complesso, la Commissione tiene*** conto della necessità di trovare un equilibrio a livello di settore, tipo di organizzazione, compresi gli investitori privati e le dimensioni, competenze ***scientifiche, partecipazione della società civile***, genere, età e distribuzione geografica. Il mandato dei membri del comitato è limitato a quattro

	anni, rinnovabile una volta. È opportuno che i membri del comitato agiscano con integrità e onestà.

Or. en

Emendamento 1945
Nicola Procaccini, Carlo Fidanza, Alessandro Ciriani, Elena Donazzan, Pietro Fiocchi, Lara Magoni, Francesco Torselli, Mariateresa Vivaldini

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I membri del comitato strategico dei portatori di interessi dell'ECF sono nominati dalla Commissione, a seguito di un invito pubblico a presentare candidature o a manifestare interesse, o entrambi, a seconda della soluzione che la Commissione ritiene più idonea e ***tenendo conto della necessità di trovare un equilibrio a livello di settore, tipo di organizzazione, compresi gli*** investitori privati ***e le dimensioni***, ***competenze, genere, età e distribuzione geografica***. Il mandato dei membri del comitato è limitato a quattro anni, rinnovabile una volta. ***È opportuno che*** i membri del comitato ***agiscano*** con integrità e onestà.	2. I membri del comitato strategico dei portatori di interessi dell'ECF sono nominati dalla Commissione, a seguito di un ***processo trasparente basato su criteri di selezione chiari e un*** invito pubblico a presentare candidature o a manifestare interesse, o entrambi, a seconda della soluzione che la Commissione ritiene più idonea e ***includendo esperti dell'industria europea e nazionale e organizzazioni rappresentative in materia di ricerca e innovazione e*** investitori privati, ***garantendo una composizione realmente equilibrata. Un coinvolgimento significativo dell'industria sarà considerato essenziale per allineare l'ECF alle realtà del mercato, sostenere riserve di investimenti pluriennali prevedibili e attirare investimenti privati***. Il mandato dei membri del comitato è limitato a quattro anni, rinnovabile una volta. I membri del comitato ***agiscono*** con integrità e onestà.

Or. en

Emendamento 1946
Matthias Ecke

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I membri del comitato strategico dei portatori di interessi dell'ECF sono nominati dalla Commissione, a seguito di un invito pubblico a presentare candidature o a manifestare interesse, o entrambi, a seconda della soluzione che la Commissione ritiene più idonea e tenendo conto della necessità di trovare un equilibrio a livello di settore, tipo di organizzazione, compresi gli investitori privati e le dimensioni, competenze, genere, età e distribuzione geografica. Il mandato dei membri del comitato è limitato a quattro anni, rinnovabile una volta. È opportuno che i membri del comitato agiscano con integrità e onestà.	2. I membri del comitato strategico dei portatori di interessi dell'ECF sono nominati dalla Commissione, a seguito di un invito pubblico a presentare candidature o a manifestare interesse, o entrambi, a seconda della soluzione che la Commissione ritiene più idonea e tenendo conto della necessità di trovare un equilibrio a livello di settore, tipo di organizzazione, compresi gli investitori privati e le dimensioni, competenze, genere, età e distribuzione geografica. ***Occorre conseguire una rappresentanza equilibrata delle parti sociali in seno al comitato strategico dei portatori di interessi.*** Il mandato dei membri del comitato è limitato a quattro anni, rinnovabile una volta. È opportuno che i membri del comitato agiscano con integrità e onestà. ***Il comitato strategico dei portatori di interessi adotta pareri annuali, di cui occorre tenere conto nella preparazione dei programmi di lavoro annuali.***

Or. en

Emendamento 1947
Oihane Agirregoitia Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I membri del comitato strategico dei portatori di interessi dell'ECF sono nominati dalla Commissione, a seguito di un invito pubblico a presentare candidature o a manifestare interesse, o entrambi, a seconda della soluzione che la Commissione ritiene più idonea e tenendo conto della necessità di trovare un	2. I membri del comitato strategico dei portatori di interessi dell'ECF sono nominati dalla Commissione, a seguito di un invito pubblico a presentare candidature o a manifestare interesse, o entrambi, a seconda della soluzione che la Commissione ritiene più idonea e tenendo conto della necessità di trovare un

equilibrio a livello di settore, tipo di organizzazione, compresi gli investitori privati e le dimensioni, competenze, genere, età e distribuzione geografica. Il mandato dei membri del comitato è limitato a quattro anni, rinnovabile una volta. È opportuno che i membri del comitato agiscano con integrità e onestà.	equilibrio a livello di settore, tipo di organizzazione, compresi gli investitori privati***, le autorità pubbliche regionali e locali*** e le dimensioni, competenze, genere, età e distribuzione geografica. ***Oltre al comitato consultivo strategico, le autorità regionali e locali dovrebbero essere incluse nelle varie strutture di governance ufficiali sviluppate a norma del presente regolamento.*** Il mandato dei membri del comitato è limitato a quattro anni, rinnovabile una volta. È opportuno che i membri del comitato agiscano con integrità e onestà.
	Or. en

Emendamento 1948
Laura Ballarín Cereza

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I membri del comitato strategico dei portatori di interessi dell'ECF sono nominati dalla Commissione, a seguito di un invito pubblico a presentare candidature o a manifestare interesse, o entrambi, a seconda della soluzione che la Commissione ritiene più idonea e tenendo conto della necessità di trovare un equilibrio a livello di settore, tipo di organizzazione, compresi gli investitori privati e le dimensioni, competenze, genere, età e distribuzione geografica. Il mandato dei membri del comitato è limitato a quattro anni, rinnovabile una volta. È opportuno che i membri del comitato agiscano con integrità e onestà.	2. I membri del comitato strategico dei portatori di interessi dell'ECF sono nominati dalla Commissione, a seguito di un invito pubblico a presentare candidature o a manifestare interesse, o entrambi, a seconda della soluzione che la Commissione ritiene più idonea e tenendo conto della necessità di trovare un equilibrio a livello di settore, tipo di organizzazione, compresi gli investitori privati***, le autorità pubbliche regionali*** e le dimensioni, competenze, genere, età e distribuzione geografica. Il mandato dei membri del comitato è limitato a quattro anni, rinnovabile una volta. È opportuno che i membri del comitato agiscano con integrità e onestà. ***Oltre al comitato consultivo strategico, le autorità regionali e locali devono essere incluse nelle varie strutture di governance ufficiali sviluppate a norma del presente***

regolamento.

Or. en

Motivazione

Le regioni, in particolare quelle con attività di innovazione significative, dovrebbero essere rappresentate in modo strutturato nel comitato strategico del Fondo europeo per la competitività. In quanto attori e poli chiave in cui si concentrano posti di lavoro, imprese e investimenti, le regioni possiedono una conoscenza diretta delle esigenze di investimento, delle carenze del mercato e delle priorità strategiche e svolgono un ruolo cruciale nel creare condizioni interessanti per le imprese e gli investitori, oltre a essere acquirenti pubblici, rafforzando in tal modo la competitività complessiva dell'economia.

Emendamento 1949
Christophe Grudler, Yvan Verougstraete, Morten Løkkegaard

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I membri del comitato strategico dei portatori di interessi dell'ECF sono nominati dalla Commissione, a seguito di un invito pubblico a presentare candidature o a manifestare interesse, o entrambi, a seconda della soluzione che la Commissione ritiene più idonea e tenendo conto della necessità di trovare un equilibrio a livello di settore, tipo di organizzazione, compresi gli investitori privati e le dimensioni, competenze, genere, età e distribuzione geografica. Il mandato dei membri del comitato è limitato a quattro anni, rinnovabile una volta. È opportuno che i membri del comitato agiscano con integrità e onestà.	2. I membri del comitato strategico dei portatori di interessi dell'ECF sono nominati dalla Commissione, a seguito di un invito pubblico a presentare candidature o a manifestare interesse, o entrambi, a seconda della soluzione che la Commissione ritiene più idonea e tenendo conto della necessità di trovare un equilibrio a livello di settore, tipo di organizzazione, compresi gli investitori privati e le dimensioni, competenze, genere, età e distribuzione geografica. ***I membri del comitato rappresentano soggetti stabiliti nell'Unione e non subordinati al controllo di un paese terzo o di un soggetto di un paese terzo.*** Il mandato dei membri del comitato è limitato a quattro anni, rinnovabile una volta. È opportuno che i membri del comitato agiscano con integrità e onestà.

Or. en

Emendamento 1950
François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I membri del comitato strategico dei portatori di interessi dell'ECF sono nominati dalla Commissione, a seguito di un invito pubblico a presentare candidature o a manifestare interesse, o entrambi, a seconda della soluzione che la Commissione ritiene più idonea e tenendo conto della necessità di trovare un equilibrio a livello di settore, tipo di organizzazione, compresi gli investitori privati e le dimensioni, competenze, genere, età e distribuzione geografica. Il mandato dei membri del comitato è limitato a quattro anni, rinnovabile una volta. È opportuno che i membri del comitato agiscano con integrità e onestà.	2. I membri del comitato strategico dei portatori di interessi dell'ECF sono nominati dalla Commissione, a seguito di un invito pubblico a presentare candidature o a manifestare interesse, o entrambi, a seconda della soluzione che la Commissione ritiene più idonea e tenendo conto della necessità di trovare un equilibrio a livello di settore, tipo di organizzazione, compresi gli investitori privati e le dimensioni, competenze, genere, età e distribuzione geografica. ***I membri del comitato sono unicamente soggetti dell'UE. I soggetti di origine estera con sede nell'UE non sono ammissibili.*** Il mandato dei membri del comitato è limitato a quattro anni, rinnovabile una volta. È opportuno che i membri del comitato agiscano con integrità e onestà.

Or. en

Emendamento 1951
Paulo Cunha, Paulo do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I membri del comitato strategico dei portatori di interessi dell'ECF sono nominati dalla Commissione, a seguito di un invito pubblico a presentare candidature o a manifestare interesse, o entrambi, a seconda della soluzione che la Commissione ritiene più idonea e tenendo conto della necessità di trovare un	2. I membri del comitato strategico dei portatori di interessi dell'ECF sono nominati dalla Commissione, a seguito di un invito pubblico a presentare candidature o a manifestare interesse, o entrambi, a seconda della soluzione che la Commissione ritiene più idonea e tenendo conto della necessità di trovare un

equilibrio a livello di settore, tipo di organizzazione, compresi gli investitori privati e le dimensioni, competenze, genere, età e distribuzione geografica. Il mandato dei membri del comitato è limitato a quattro anni, rinnovabile una volta. È opportuno che i membri del comitato agiscano con integrità e onestà.	equilibrio a livello di settore, tipo di organizzazione, compresi gli investitori privati e le dimensioni, competenze, genere, età e distribuzione geografica***, compresa la rappresentanza delle regioni ultraperiferiche quali definite in un articolo specifico del TFUE***. Il mandato dei membri del comitato è limitato a quattro anni, rinnovabile una volta. È opportuno che i membri del comitato agiscano con integrità e onestà.

Or. en

Emendamento 1952
Jens Gieseke, David McAllister

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I membri del comitato strategico dei portatori di interessi dell'ECF sono nominati dalla Commissione, a seguito di un invito pubblico a presentare candidature o a manifestare interesse, o entrambi, a seconda della soluzione che la Commissione ritiene più idonea e tenendo conto della necessità di trovare un equilibrio a livello di settore, tipo di organizzazione, compresi gli investitori privati e le dimensioni, competenze, genere, età e distribuzione geografica. Il mandato dei membri del comitato è limitato a quattro anni, rinnovabile una volta. È opportuno che i membri del comitato agiscano con integrità e onestà.	2. I membri del comitato strategico dei portatori di interessi dell'ECF sono nominati dalla Commissione, a seguito di un invito pubblico a presentare candidature o a manifestare interesse, o entrambi, a seconda della soluzione che la Commissione ritiene più idonea***, garantendo la rappresentanza dei settori strategici*** e tenendo conto della necessità di trovare un equilibrio a livello di settore, tipo di organizzazione, compresi gli investitori privati e le dimensioni, competenze, genere, età e distribuzione geografica. Il mandato dei membri del comitato è limitato a quattro anni, rinnovabile una volta. È opportuno che i membri del comitato agiscano con integrità e onestà.

Or. en

Emendamento 1953
Raúl de la Hoz Quintano

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I membri del comitato ***strategico*** dei portatori di interessi dell'ECF sono nominati dalla Commissione, a seguito di un invito pubblico a presentare candidature o a manifestare interesse, o entrambi, a seconda della soluzione che la Commissione ritiene più idonea e tenendo conto della necessità di trovare un equilibrio a livello di settore, tipo di organizzazione, compresi gli investitori privati e le dimensioni, competenze, genere, età e distribuzione geografica. Il mandato dei membri del comitato è limitato a quattro anni, rinnovabile una volta. È opportuno che i membri del comitato agiscano con integrità ***e*** onestà.	2. I membri del comitato dei portatori di interessi dell'ECF sono nominati dalla Commissione, a seguito di un invito pubblico a presentare candidature o a manifestare interesse, o entrambi, a seconda della soluzione che la Commissione ritiene più idonea e tenendo conto della necessità di trovare un equilibrio a livello di settore, tipo di organizzazione, compresi gli investitori privati e le dimensioni, competenze, genere, età e distribuzione geografica. Il mandato dei membri del comitato è limitato a quattro anni, rinnovabile una volta. È opportuno che i membri del comitato agiscano con integrità***,*** onestà ***e piena indipendenza da eventuali istruzioni politiche***.

Or. en

Emendamento 1954
Elisabetta Gualmini, Grégory Allione, Bart Groothuis, Morten Løkkegaard, Yvan Verougstraete, Martin Hojsík

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I membri del comitato strategico dei portatori di interessi dell'ECF sono nominati dalla Commissione, a seguito di un invito pubblico a presentare candidature o a manifestare interesse, o entrambi, a seconda della soluzione che la Commissione ritiene più idonea e tenendo conto della necessità di trovare un equilibrio a livello di settore, tipo di organizzazione, compresi gli investitori privati e le dimensioni, competenze,	2. I membri del comitato strategico dei portatori di interessi dell'ECF sono nominati dalla Commissione, a seguito di un invito pubblico a presentare candidature o a manifestare interesse, o entrambi, a seconda della soluzione che la Commissione ritiene più idonea e tenendo conto della necessità di trovare un equilibrio a livello di settore, tipo di organizzazione, compresi gli investitori privati***, le autorità pubbliche regionali e***

genere, età e distribuzione geografica. Il mandato dei membri del comitato è limitato a quattro anni, rinnovabile una volta. È opportuno che i membri del comitato agiscano con integrità e onestà.	***locali*** e le dimensioni, competenze, genere, età e distribuzione geografica. Il mandato dei membri del comitato è limitato a quattro anni, rinnovabile una volta. È opportuno che i membri del comitato agiscano con integrità e onestà.

Or. en

Emendamento 1955
Sarah Knafo

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I membri del comitato strategico dei portatori di interessi dell'ECF sono nominati dalla Commissione, a seguito di un invito pubblico a presentare candidature o a manifestare interesse, o entrambi, a seconda della soluzione che la Commissione ritiene più idonea e tenendo conto della necessità di trovare un equilibrio a livello di settore, tipo di organizzazione, compresi gli investitori ***privati e le dimensioni***, competenze***, genere, età*** e distribuzione geografica. ***Il mandato dei membri del comitato è limitato a quattro anni, rinnovabile una volta. È opportuno che i membri del comitato agiscano con integrità e onestà.***	2. I membri del comitato strategico dei portatori di interessi dell'ECF sono nominati dalla Commissione, a seguito di un invito pubblico a presentare candidature o a manifestare interesse, o entrambi, a seconda della soluzione che la Commissione ritiene più idonea e tenendo conto della necessità di trovare un equilibrio a livello di settore, tipo di organizzazione, compresi ***i rappresentanti delle principali aziende europee operanti nel settore, le imprese a media capitalizzazione, i fondi di capitale di rischio e private equity,*** gli investitori ***istituzionali, i fondi pensione e i gestori di fondi di investimento alternativi***, competenze e distribuzione geografica.

Or. en

Emendamento 1956
Yvan Verougstraete, Stine Bosse, Christophe Grudler, Barry Andrews, Emma Wiesner, Laurence Farreng, Oihane Agirregoitia Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***I membri del comitato strategico dei portatori di interessi dell'ECF sono nominati dalla Commissione, a seguito di un invito pubblico a presentare candidature o a manifestare interesse, o entrambi, a seconda della soluzione che la Commissione ritiene più idonea e tenendo conto della necessità di trovare un equilibrio a livello di settore, tipo di organizzazione, compresi gli investitori privati e le dimensioni, competenze, genere, età e distribuzione geografica. Il mandato dei membri del comitato è limitato a quattro anni, rinnovabile una volta. È opportuno che i membri del comitato agiscano con integrità e onestà.***	2. ***Il meccanismo di coordinamento per la competitività garantisce in particolare la sinergia e l'attuazione coerente con i fondi dell'Unione, in particolare Orizzonte Europa, il Fondo per l'innovazione, il meccanismo per collegare l'Europa e, se del caso, Europa globale, Erasmus+, lo strumento dell'UE, i piani di partenariato nazionale e regionale, i piani nazionali per la ripresa e la resilienza e le strategie regionali di specializzazione intelligente. Il meccanismo può inoltre individuare gli ostacoli alle sinergie e al coordinamento con altri finanziamenti dell'UE, comprese le incoerenze in termini di ammissibilità.***

Or. en

Emendamento 1957
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Il comitato strategico dei portatori di interessi è composto da 30 membri:
	a) 10 membri che rappresentano, in modo proporzionato, le imprese che operano nell'Unione, comprese le start-up e le scale-up, le piccole e medie imprese, le piccole imprese a media capitalizzazione e le grandi imprese di diversi settori dell'economia, compresa l'economia sociale;
	b) 10 membri in rappresentanza delle parti sociali, delle organizzazioni della società civile, delle organizzazioni giovanili e di altri portatori di interessi pertinenti che operano nell'Unione;
	c) cinque membri che sono esperti indipendenti ad alto livello del mondo

accademico, delle organizzazioni di ricerca o degli ecosistemi di innovazione, con competenze riconosciute pertinenti per gli obiettivi e le attività dell'ECF; e

d) cinque membri in rappresentanza delle autorità locali e regionali e degli ecosistemi di innovazione regionali in tutta l'Unione.

Or. en

Emendamento 1958
Yvan Verougstraete, Stine Bosse, Grégory Allione, Christophe Grudler, Barry Andrews, Oihane Agirregoitia Martínez, Bart Groothuis, Sophie Wilmès

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***La Commissione stabilisce le norme dettagliate concernenti la selezione e la composizione, la remunerazione, il regolamento interno, i conflitti di interesse e la riservatezza per il*** comitato dei portatori di interesse ***dell'ECF***. ***I membri del comitato sono vincolati da tali condizioni***.	3. ***Tiene inoltre conto dei contributi delle relazioni pertinenti, tra cui il semestre europeo, i piani nazionali per l'energia e il clima, la relazione annuale sul mercato unico e la competitività, nonché dei contributi dell'osservatorio sulle tecnologie emergenti e del*** comitato dei portatori di interessi. ***Garantisce inoltre un'applicazione coerente con le iniziative esistenti e future dell'Unione, tra cui la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa, il regolamento sull'industria a zero emissioni nette e il regolamento sulle materie prime critiche***.

Or. en

Emendamento 1959
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*

3. La Commissione stabilisce le norme dettagliate concernenti la selezione e la composizione, la remunerazione, il regolamento interno, i conflitti di interesse e la riservatezza per il comitato dei portatori di interesse dell'ECF. I membri del comitato sono vincolati da tali condizioni.	3. La Commissione stabilisce le norme dettagliate concernenti la selezione e la composizione, la remunerazione, il regolamento interno, i conflitti di interesse e la riservatezza per il comitato dei portatori di interesse dell'ECF. I membri del comitato sono vincolati da tali condizioni ***o altrimenti subiscono le conseguenze in forza delle disposizioni di legge vigenti***.

Or. ro

Emendamento 1960
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La Commissione stabilisce le norme dettagliate concernenti la selezione e la composizione, la remunerazione, il regolamento interno, i conflitti di interesse e la riservatezza per il comitato dei portatori di interesse dell'ECF. I membri del comitato sono vincolati ***da tali*** condizioni**.**	3. La Commissione stabilisce le norme dettagliate concernenti la selezione e la composizione, la remunerazione, il regolamento interno, i conflitti di interesse e la riservatezza per il comitato dei portatori di interesse dell'ECF. I membri del comitato sono vincolati ***dalle*** condizioni ***stabilite dalla Commissione e da quanto segue:***

Or. en

Emendamento 1961
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – punto 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1) le attività svolte nell'esercizio di una carica in seno al comitato non sono

remunerate, escluso il rimborso dei costi strettamente connessi al mandato;

Or. en

Emendamento 1962
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – punto 2 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2) ogni membro del comitato è soggetto a un "periodo di riflessione", il che significa astenersi dal detenere una carica in qualsiasi impresa o altra organizzazione a scopo di lucro in cui il sostegno dell'ECF vada direttamente o indirettamente a vantaggio del membro né avere interessi finanziari in tali organizzazioni in conseguenza della proprietà di risorse per almeno cinque anni dalla cessazione della loro carica di membro del comitato;

Or. en

Emendamento 1963
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – punto 3 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3) il comitato rappresenta adeguatamente la piena diversità dell'Unione, anche sul piano geografico, etnico, di genere ecc.

Or. en

Emendamento 1964
Rihards Kols
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il comitato strategico dei portatori di interessi dell'ECF, supportato da un osservatorio sulle tecnologie emergenti, fornisce consulenza sulla direzione generale dell'ECF, sulle tendenze a lungo termine in materia di competitività, sui settori in cui sussistono fallimenti del mercato e situazioni di investimento subottimali che potrebbero essere affrontati nell'attuazione dell'ECF e fornisce consulenza per l'individuazione di portafogli strategici di progetti relativi ad alcune o a tutte le attività dell'ECF, per i quali il comitato può assumere diverse configurazioni in base alle politiche.	4. Il comitato strategico dei portatori di interessi dell'ECF, supportato da un osservatorio sulle tecnologie emergenti, fornisce consulenza sulla direzione generale dell'ECF, sulle tendenze a lungo termine in materia di competitività, sui settori in cui sussistono fallimenti del mercato e situazioni di investimento subottimali che potrebbero essere affrontati nell'attuazione dell'ECF e fornisce consulenza per l'individuazione di portafogli strategici di progetti relativi ad alcune o a tutte le attività dell'ECF, per i quali il comitato può assumere diverse configurazioni in base alle politiche. ***Il comitato non svolge alcun ruolo nella determinazione delle priorità, nelle assegnazioni o nella selezione dei progetti né per quanto riguarda i settori della resilienza e della sicurezza, dell'industria della difesa e dello spazio né per quanto riguarda le attività per tali settori finanziate nell'ambito dell'ECF. Le priorità strategiche, le dotazioni indicative pluriennali per ambito e per componente di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e i criteri dei progetti europei di interesse comune nel settore della difesa di cui all'articolo 45 sono stabiliti in stretta cooperazione con gli Stati membri, conformemente alle rispettive competenze a norma dei trattati, e sono soggetti al controllo del Parlamento europeo. La sicurezza e la difesa nazionali restano di competenza degli Stati membri ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, TUE; i programmi di lavoro che attuano gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), non hanno l'effetto di trasferire alla Commissione le***

decisioni in materia di sicurezza e difesa nazionali.

Or. en

Motivazione

The Strategic Stakeholder Board, composed in part of private investors and sectoral interests, cannot have a role in the determination of priorities, allocations or project selection without giving rise to a structural risk of incumbent capture. The amendment confirms the strictly advisory nature of the Board, excludes it from the resilience, security, defence and space sectors, and reaffirms Member State competence over national security and defence pursuant to Article 4(2) TEU. Strategic decisions affecting indicative envelopes per window, the criteria of European Defence Projects of Common Interest, and matters connected to national security must be taken in cooperation with the Member States and remain subject to scrutiny by the European Parliament.

Emendamento 1965
Yvan Verougstraete, Christophe Grudler, Barry Andrews, Oihane Agirregoitia Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. ***Il comitato strategico dei portatori di interessi dell'ECF, supportato da un osservatorio sulle tecnologie emergenti, fornisce consulenza sulla direzione generale dell'ECF, sulle tendenze a lungo termine in materia di*** competitività***, sui settori in cui sussistono fallimenti del mercato e situazioni*** di investimento ***subottimali che potrebbero essere affrontati nell'attuazione dell'ECF e fornisce consulenza per l'individuazione di portafogli*** strategici ***di progetti relativi ad alcune o a tutte le attività dell'ECF, per i quali il comitato può assumere diverse configurazioni in base alle politiche***.	4. ***Il meccanismo di coordinamento per la*** competitività ***consente alla Commissione di stabilire le priorità*** di investimento ***per l'ECF in linea con gli obiettivi di cui all'articolo 3, conformemente ai criteri seguenti:***
	a) l'azione affronta fallimenti del mercato o carenze di investimenti;
	b) il sostegno all'azione attraverso l'ECF è il modo più adeguato per garantire il

successo;

c) l'azione apporta un valore aggiunto a livello dell'Unione e non sarebbe realizzata meglio se fosse intrapresa a livello nazionale, regionale o locale;

d) l'azione sostiene lo sviluppo di un vantaggio competitivo internazionale per l'Unione;

e) l'azione produrrà probabilmente effetti di rete che promuovono contemporaneamente molteplici obiettivi strategici.

Or. en

Emendamento 1966
Letizia Moratti, Massimiliano Salini, Fulvio Martusciello

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il comitato strategico dei portatori di interessi dell'ECF, supportato da un osservatorio sulle tecnologie emergenti, fornisce consulenza sulla direzione generale dell'ECF, sulle tendenze a lungo termine in materia di competitività, sui settori in cui sussistono fallimenti del mercato e situazioni di investimento subottimali che potrebbero essere affrontati nell'attuazione dell'ECF e fornisce consulenza per l'individuazione di portafogli strategici di progetti relativi ad alcune o a tutte le attività dell'ECF, per i quali il comitato può assumere diverse configurazioni in base alle politiche.	4. Il comitato strategico dei portatori di interessi dell'ECF, supportato da un osservatorio sulle tecnologie emergenti, fornisce consulenza sulla direzione generale dell'ECF, sulle tendenze a lungo termine in materia di competitività, sui settori in cui sussistono fallimenti del mercato e situazioni di investimento subottimali che potrebbero essere affrontati nell'attuazione dell'ECF e fornisce consulenza per l'individuazione di portafogli strategici di progetti relativi ad alcune o a tutte le attività dell'ECF, per i quali il comitato può assumere diverse configurazioni in base alle politiche. ***Il comitato strategico dei portatori di interessi dell'ECF deve inoltre contribuire alle decisioni di finanziamento, garantendo che il suo contributo si rifletta negli obiettivi e nelle priorità dei programmi di lavoro e che gli ambiti di intervento rispondano alle reali esigenze***

tecnologiche e di mercato.

Or. en

Emendamento 1967
Raúl de la Hoz Quintano

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il comitato ***strategico*** dei portatori di interessi dell'ECF, supportato da un osservatorio sulle tecnologie emergenti, fornisce consulenza sulla direzione generale dell'ECF, sulle tendenze a lungo termine in materia di competitività, sui settori in cui sussistono fallimenti del mercato e situazioni di investimento subottimali che potrebbero essere affrontati nell'attuazione dell'ECF ***e fornisce consulenza per l'individuazione di portafogli strategici di progetti relativi ad alcune o a tutte le attività dell'ECF, per i quali il comitato può assumere*** diverse configurazioni in base alle politiche.	4. Il comitato dei portatori di interessi dell'ECF, supportato da un osservatorio sulle tecnologie emergenti ***e sugli sviluppi di mercato***, fornisce consulenza sulla direzione generale dell'ECF, sulle tendenze a lungo termine in materia di competitività, sui settori in cui sussistono fallimenti del mercato e situazioni di investimento subottimali che potrebbero essere affrontati nell'attuazione dell'ECF***. La sua consulenza si concentra esclusivamente sulle condizioni quadro orizzontali per l'eccellenza della ricerca, la capacità di innovazione e la competitività globale delle imprese europee e non comprende una selezione verticale di settori, tecnologie o imprese specifici come "vincitori". Il comitato può riunirsi in*** diverse configurazioni in base alle politiche***, ma mantiene sempre una prospettiva orizzontale, dal basso verso l'alto e orientata al mercato***.

Or. en

Emendamento 1968
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*

4. Il comitato strategico dei portatori di interessi dell'ECF, supportato da un osservatorio sulle tecnologie emergenti, fornisce consulenza sulla direzione generale dell'ECF, sulle tendenze a lungo termine ***in materia di*** competitività, sui settori in cui sussistono fallimenti del mercato e situazioni di investimento subottimali che potrebbero essere affrontati nell'attuazione dell'ECF e fornisce consulenza per l'individuazione di portafogli strategici di progetti relativi ad alcune o a tutte le attività dell'ECF, per i quali il comitato può assumere diverse configurazioni in base alle politiche.	4. Il comitato strategico dei portatori di interessi dell'ECF, supportato da un osservatorio sulle tecnologie emergenti ***e sul loro impatto ambientale***, fornisce consulenza sulla direzione generale dell'ECF, sulle tendenze ***economiche, ambientali e sociali*** a lungo termine ***che incidono sulla*** competitività ***europea***, sui settori in cui sussistono fallimenti del mercato***, rischi e opportunità ambientali e sociali*** e situazioni di investimento subottimali che potrebbero essere affrontati nell'attuazione dell'ECF ***e sullo sviluppo delle competenze in nuovi settori emergenti nonché nelle industrie in transizione*** e fornisce consulenza per l'individuazione di portafogli strategici di progetti relativi ad alcune o a tutte le attività dell'ECF, per i quali il comitato può assumere diverse configurazioni in base alle politiche.

Or. en

Emendamento 1969
Nicola Procaccini, Alessandro Ciriani, Elena Donazzan, Pietro Fiocchi, Lara Magoni, Francesco Torselli, Mariateresa Vivaldini

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il comitato strategico dei portatori di interessi dell'ECF, supportato da un osservatorio sulle tecnologie emergenti, fornisce consulenza sulla direzione generale dell'ECF, sulle tendenze a lungo termine in materia di competitività, sui settori in cui sussistono fallimenti del mercato e situazioni di investimento subottimali che potrebbero essere affrontati nell'attuazione dell'ECF e fornisce consulenza per l'individuazione di portafogli strategici di progetti relativi ad alcune o a tutte le attività dell'ECF, per i quali il comitato può assumere diverse	4. Il comitato strategico dei portatori di interessi dell'ECF, supportato da un osservatorio sulle tecnologie emergenti, fornisce consulenza sulla direzione generale dell'ECF, sulle tendenze a lungo termine in materia di competitività, sui settori in cui sussistono fallimenti del mercato e situazioni di investimento subottimali che potrebbero essere affrontati nell'attuazione dell'ECF e fornisce consulenza per l'individuazione di portafogli strategici di progetti relativi ad alcune o a tutte le attività dell'ECF, per i quali il comitato può assumere diverse

configurazioni in base alle politiche.	configurazioni in base alle politiche. ***Il comitato strategico dei portatori di interessi dell'ECF avrà anche voce in capitolo sulle decisioni di finanziamento, garantendo che il suo riscontro si rifletta negli obiettivi e nelle priorità dei programmi di lavoro e che gli ambiti di intervento rispondano alle reali esigenze tecnologiche e di mercato.***

Or. en

Emendamento 1970
Yvan Verougstraete, Pascal Canfin, Brigitte van den Berg, Grégory Allione, Sigrid Friis, Christophe Grudler, Oihane Agirregoitia Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. In coordinamento con il monitoraggio previsto dal regolamento sulla performance, la Commissione sviluppa un solido sistema di monitoraggio e valutazione per monitorare i finanziamenti dell'ECF, incentrandosi sui seguenti aspetti:
	a) competitività e ripartizione dei fondi tra gli Stati membri;
	b) tasso di partecipazione delle PMI agli inviti a presentare proposte;
	c) bilancio destinato alle azioni in materia di competenze;
	d) spesa per il clima.
	La valutazione esamina se le azioni della Commissione abbiano contribuito efficacemente al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, tenendo conto di tali indicatori, pubblicati in una relazione annuale.
	Qualora dalla valutazione emerga che le azioni indicate non hanno dato i risultati attesi, la relazione contiene

	raccomandazioni per le diverse priorità di investimento e i metodi per i futuri programmi di lavoro e inviti.

Or. en

Motivazione

Al di là del regolamento sulla performance, non è possibile garantire un uso efficiente del bilancio senza fissare e monitorare attivamente i traguardi che contribuiscono agli obiettivi del regolamento.

Emendamento 1971
Martin Hojsík, Sigrid Friis, Yvan Verougstraete, Barry Cowen

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. In coordinamento con il monitoraggio previsto dal regolamento sulla performance e per soddisfare gli obiettivi di spesa pertinenti, la Commissione sviluppa un solido sistema di monitoraggio e valutazione per monitorare i finanziamenti dell'ECF, incentrandosi sulla spesa per il clima e la biodiversità e sull'integrazione degli aspetti climatici e della biodiversità.

Or. en

Emendamento 1972
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Nell'ambito dello strumento InvestEU ECF è istituito un comitato per gli investimenti indipendente ("comitato per gli investimenti").	***soppresso***

Or. en

Motivazione

È introdotto un articolo distinto sul comitato per gli investimenti di InvestEU, sulla base della struttura attuale.

Emendamento 1973
Yvan Verougstraete, Stine Bosse, Christophe Grudler, Oihane Agirregoitia Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Nell'ambito dello strumento InvestEU ECF è istituito un comitato per gli investimenti indipendente ("comitato per gli investimenti").	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Integrato nel nuovo articolo 14 ter.

Emendamento 1974
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Il comitato per gli investimenti nella sua composizione assicura di disporre di un'ampia conoscenza dei settori contemplati dall'ECF nonché dei mercati geografici nell'Unione e garantisce nel complesso il rispetto dell'equilibrio di genere.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

È introdotto un articolo distinto sul comitato per gli investimenti di InvestEU, sulla base della struttura attuale.

Emendamento 1975
Yvan Verougstraete, Stine Bosse, Christophe Grudler, Oihane Agirregoitia Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Il comitato per gli investimenti nella sua composizione assicura di disporre di un'ampia conoscenza dei settori contemplati dall'ECF nonché dei mercati geografici nell'Unione e garantisce nel complesso il rispetto dell'equilibrio di genere.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1976
Radan Kanev

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Il comitato per gli investimenti nella sua composizione assicura di disporre di un'ampia conoscenza dei settori contemplati dall'ECF nonché dei mercati geografici nell'Unione e garantisce nel complesso il rispetto dell'equilibrio di genere.	6. Il comitato per gli investimenti nella sua composizione assicura di disporre di un'ampia conoscenza dei settori contemplati dall'ECF nonché dei mercati geografici nell'Unione e garantisce nel complesso il rispetto dell'equilibrio ***geografico e*** di genere. ***I membri del comitato per gli investimenti sono selezionati in base alla loro competenza, esperienza professionale e indipendenza e agiscono nell'interesse dell'Unione nel suo complesso. Essi sono soggetti a norme rigorose in materia di prevenzione e gestione dei conflitti di interessi, compreso l'obbligo di presentare e***

aggiornare una dichiarazione di interessi e di astenersi da deliberazioni e decisioni in caso di tali conflitti. La composizione del comitato per gli investimenti riflette, per quanto possibile, una rappresentanza equilibrata dei diversi Stati membri e regioni e dei diversi tipi di competenze, compresi gli investimenti pubblici e privati, le istituzioni finanziarie e i settori dell'economia reale.

Or. en

Emendamento 1977
Christophe Grudler, Yvan Verougstraete, Morten Løkkegaard

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Il comitato per gli investimenti nella sua composizione assicura di disporre di un'ampia conoscenza dei settori contemplati dall'ECF nonché dei mercati geografici nell'Unione e garantisce nel complesso il rispetto dell'equilibrio di genere.	6. Il comitato per gli investimenti nella sua composizione assicura di disporre di un'ampia conoscenza dei settori contemplati dall'ECF nonché dei mercati geografici nell'Unione e garantisce nel complesso il rispetto dell'equilibrio di genere. ***I membri del comitato per gli investimenti rappresentano soggetti stabiliti nell'Unione e non subordinati al controllo di un paese terzo o di un soggetto di un paese terzo.***

Or. en

Emendamento 1978
Sarah Knafo

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Il comitato per gli investimenti nella sua composizione assicura di disporre	6. Il comitato per gli investimenti nella sua composizione assicura di disporre

di un'ampia conoscenza dei settori contemplati dall'ECF nonché dei mercati geografici nell'Unione e ***garantisce nel complesso il rispetto dell'equilibrio di genere***.	di un'ampia conoscenza dei settori contemplati dall'ECF nonché dei mercati geografici nell'Unione e ***comprende almeno un membro con comprovata esperienza professionale in materia di capitale di rischio e di capitale di espansione e un membro con comprovata esperienza nella gestione di investimenti istituzionali***.

Or. en

Emendamento 1979
Jana Nagyová, Ondřej Knotek, Tomáš Kubín, Klara Dostalova, Ewa Zajączkowska-Hernik, Afroditi Latinopoulou, Anna Bryłka

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Il comitato per gli investimenti nella sua composizione assicura di disporre di un'ampia conoscenza dei settori contemplati dall'ECF nonché dei mercati geografici nell'Unione e garantisce nel complesso il rispetto dell'equilibrio di genere.	6. Il comitato per gli investimenti nella sua composizione assicura di disporre di un'ampia conoscenza dei settori contemplati dall'ECF nonché dei mercati geografici nell'Unione e garantisce nel complesso il rispetto dell'equilibrio di genere ***e geografico***.

Or. en

Emendamento 1980
Borys Budka, Danuše Nerudová, Davor Ivo Stier, Nikolina Brnjac, Eszter Lakos, Karlo Ressler, Miriam Lexmann, Adam Jarubas, Krzysztof Hetman, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Mirosława Nykiel, Iuliu Winkler, Loránt Vincze, Andrzej Halicki, Virgil-Daniel Popescu, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Siegfried Mureşan, Ioan-Rareş Bogdan, Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Adina Vălean, Romana Tomc, Eva Maydell, Jan Farský, Rasa Juknevičienė, Andrey Kovatchev, Andrey Novakov, Ilia Lazarov, Sandra Kalniete

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Il comitato per gli investimenti	6. Il comitato per gli investimenti

nella sua composizione assicura di disporre di un'ampia conoscenza dei settori contemplati dall'ECF nonché dei mercati geografici nell'Unione e garantisce nel complesso il rispetto dell'equilibrio di genere.	nella sua composizione assicura di disporre di un'ampia conoscenza dei settori contemplati dall'ECF nonché dei mercati geografici nell'Unione e garantisce nel complesso il rispetto dell'equilibrio di genere ***e geografico***.

Or. en

Emendamento 1981
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Il comitato per gli investimenti nella sua composizione assicura di disporre di un'ampia conoscenza dei settori contemplati dall'ECF nonché dei mercati geografici nell'Unione e garantisce nel complesso il rispetto dell'equilibrio di genere.	6. Il comitato per gli investimenti nella sua composizione assicura di disporre di un'ampia conoscenza dei settori contemplati dall'ECF nonché dei mercati geografici nell'Unione e garantisce nel complesso il rispetto dell'equilibrio di genere ***e geografico***.

Or. ro

Emendamento 1982
András Gyürk, Jorge Martín Frías

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 6
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Il comitato per gli investimenti nella sua composizione assicura di disporre di un'ampia conoscenza dei settori contemplati dall'ECF nonché dei mercati geografici nell'Unione e garantisce nel complesso il rispetto dell'equilibrio ***di genere***.	6. Il comitato per gli investimenti nella sua composizione assicura di disporre di un'ampia conoscenza dei settori contemplati dall'ECF nonché dei mercati geografici nell'Unione e garantisce nel complesso il rispetto dell'equilibrio ***geografico***.

Or. en

Emendamento 1983
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Il comitato per gli investimenti esamina le proposte di operazioni di finanziamento e di investimento presentate dai partner esecutivi ai fini della copertura della garanzia dell'Unione e verifica la conformità alle norme applicabili delle proposte di finanziamento nell'ambito dello strumento InvestEU ECF.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

È introdotto un articolo distinto sul comitato per gli investimenti di InvestEU, sulla base della struttura attuale.

Emendamento 1984
Yvan Verougstraete, Stine Bosse, Christophe Grudler, Oihane Agirregoitia Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Il comitato per gli investimenti esamina le proposte di operazioni di finanziamento e di investimento presentate dai partner esecutivi ai fini della copertura della garanzia dell'Unione e verifica la conformità alle norme applicabili delle proposte di finanziamento nell'ambito dello strumento InvestEU ECF.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1985
Aura Salla

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Il comitato per gli investimenti esamina le proposte di operazioni di finanziamento e di investimento presentate dai partner esecutivi ai fini della copertura della garanzia dell'Unione e verifica la conformità alle norme applicabili delle proposte di finanziamento nell'ambito dello strumento InvestEU ECF.	7. Il comitato per gli investimenti esamina le proposte di operazioni di finanziamento e di investimento***, che possono assumere la forma di operazioni quadro,*** presentate dai partner esecutivi ai fini della copertura della garanzia dell'Unione e verifica la conformità alle norme applicabili delle proposte di finanziamento nell'ambito dello strumento InvestEU ECF.

Or. en

Motivazione

Il regolamento InvestEU offre al comitato per gli investimenti la flessibilità di approvare programmi o strutture che dispongono di sottoprogetti sottostanti, senza dover approvare tali sottoprogetti individualmente. Il comitato per gli investimenti mantiene sempre il diritto di approvare i sottoprogetti (tranne se inferiori a 3 milioni di EUR). Tale disposizione (articolo 14, paragrafo 6, del vigente regolamento InvestEU) è stata estremamente preziosa per garantire migliori tempi di accesso al mercato e una governance più efficiente.

Emendamento 1986
Sarah Knafo

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis. Il comitato per gli investimenti riesamina la partecipazione dei partner di coinvestimento di cui all'articolo 25 bis alle operazioni beneficiarie di sostegno e ne verifica la conformità agli orientamenti applicabili in materia di

investimenti e alle garanzie strategiche stabiliti a norma del presente regolamento, compresi i requisiti relativi alla competitività e all'autonomia strategica a lungo termine dell'Unione, all'allineamento delle strategie di investimento agli interessi strategici dell'Unione, a pratiche di investimento sane e responsabili e alle condizioni che disciplinano l'uscita, il trasferimento o la rivendita delle risorse e delle capacità strategiche beneficiarie del sostegno.

Or. en

Emendamento 1987
Julie Rechagneux, Aleksandar Nikolic, Mélanie Disdier

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis. Il comitato per gli investimenti riesamina inoltre la partecipazione dei partner di coinvestimento alle operazioni beneficiarie di sostegno e ne verifica la conformità agli orientamenti applicabili in materia di investimenti e alle garanzie strategiche stabiliti a norma del presente regolamento, compresi i requisiti relativi alla competitività e all'autonomia strategica a lungo termine dell'Unione, all'allineamento delle strategie di investimento agli interessi strategici dell'Unione, a pratiche di investimento sane e responsabili e alle condizioni che disciplinano l'uscita, il trasferimento o la rivendita delle risorse e delle capacità strategiche beneficiarie del sostegno.

Or. en

Emendamento 1988
Yvan Verougstraete, Stine Bosse, Christophe Grudler, Oihane Agirregoitia Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Il comitato consultivo sullo strumento InvestEU ECF è composto da un rappresentante di ciascun partner esecutivo e da un rappresentante di ciascuno Stato membro. Il comitato offre consulenza sulla progettazione dei prodotti finanziari e sulla direzione strategica e operativa nel suo settore di competenza. Fornisce inoltre consulenza sul coordinamento con il Consiglio europeo per l'innovazione per garantire la complementarità con altri finanziamenti dell'Unione o investimenti privati. Il comitato consultivo è presieduto da un rappresentante della Commissione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1989
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Il comitato consultivo sullo strumento InvestEU ECF è composto da un rappresentante di ciascun partner esecutivo e da un rappresentante di ciascuno Stato membro. Il comitato offre consulenza sulla progettazione dei prodotti finanziari e sulla direzione strategica e operativa nel suo settore di competenza. Fornisce inoltre consulenza sul coordinamento con il Consiglio europeo per l'innovazione per garantire la complementarità con altri finanziamenti dell'Unione o investimenti privati. Il comitato consultivo è presieduto da un rappresentante della Commissione.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

È introdotto un articolo distinto sul comitato consultivo di InvestEU, sulla base della struttura attuale di InvestEU.

Emendamento 1990
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Il comitato consultivo sullo strumento InvestEU ECF è ***composto da un rappresentante di ciascun partner esecutivo e da un rappresentante di ciascuno Stato membro***. Il comitato ***offre consulenza sulla progettazione dei prodotti finanziari e sulla direzione strategica e operativa nel suo*** settore ***di competenza***. ***Fornisce inoltre consulenza sul coordinamento con il Consiglio europeo per l'innovazione per garantire la complementarità con altri finanziamenti dell'Unione o investimenti privati***. Il comitato consultivo è presieduto da un rappresentante della Commissione.	8. Il comitato consultivo sullo strumento InvestEU ECF è ***nominato dalla Commissione in consultazione con il Parlamento europeo e gli Stati membri***. Il comitato ***comprende rappresentanti dei governi nazionali e regionali, dei sindacati e della società civile, unitamente ai rappresentanti delle istituzioni finanziarie pubbliche in proporzione equilibrata, tenendo conto anche della necessità di trovare un equilibrio a livello di*** settore***, competenze, genere, età e distribuzione geografica***. ***Nessun settore detiene la maggioranza. Il Parlamento europeo nomina due rappresentanti supplementari***. Il comitato consultivo è presieduto da un rappresentante della Commissione.

Or. en

Emendamento 1991
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 bis. Il comitato consultivo pubblica gli ordini del giorno, i verbali e le relazioni

	delle sue attività annuali.

Or. en

Emendamento 1992
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. La Commissione stabilisce le norme dettagliate riguardanti la selezione e la composizione, la remunerazione, il regolamento interno, i conflitti di interesse e la riservatezza per il comitato per gli investimenti e il comitato consultivo sullo strumento InvestEU ECF.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Sono introdotti articoli distinti sul comitato per gli investimenti e sul comitato consultivo di InvestEU, sulla base della struttura esistente di InvestEU.

Emendamento 1993
Yvan Verougstraete, Stine Bosse, Christophe Grudler, Oihane Agirregoitia Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. La Commissione stabilisce le norme dettagliate riguardanti la selezione e la composizione, la remunerazione, il regolamento interno, i conflitti di interesse e la riservatezza per il comitato per gli investimenti e il comitato consultivo sullo strumento InvestEU ECF.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1994
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. La Commissione stabilisce le norme dettagliate riguardanti la selezione e la composizione, la remunerazione, il regolamento interno, i conflitti di interesse e la riservatezza per il comitato per gli investimenti e il comitato consultivo sullo strumento InvestEU ECF.	9. La Commissione stabilisce le norme dettagliate riguardanti la selezione e la composizione, la remunerazione, il regolamento interno, i conflitti di interesse e la riservatezza per il comitato per gli investimenti e il comitato consultivo sullo strumento InvestEU ECF. ***I membri del comitato rispettano le condizioni stabilite dalla Commissione e da quanto segue:***

Or. en

Emendamento 1995
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 9 – punto 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1) le attività svolte nell'esercizio di una carica in seno al comitato consultivo non sono remunerate, escluso il rimborso dei costi strettamente connessi al mandato;

Or. en

Emendamento 1996
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 9 – punto 2 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2) ogni membro del comitato consultivo è soggetto a un "periodo di riflessione", il che significa astenersi dal detenere una carica in qualsiasi impresa o altra organizzazione a scopo di lucro in cui il sostegno dell'ECF vada direttamente o indirettamente a vantaggio del membro né avere interessi finanziari in tali organizzazioni in conseguenza della proprietà di risorse per almeno cinque anni dalla cessazione della loro carica di membro del comitato;

Or. en

Emendamento 1997
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 9 – punto 3 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3) il comitato consultivo rappresenta adeguatamente la piena diversità dell'Unione, anche sul piano geografico, etnico, di genere ecc.

Or. en

Emendamento 1998
Radan Kanev

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	9 bis. Ogni due anni la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento. La relazione illustra, in particolare, in che modo la

	consulenza e le raccomandazioni del comitato strategico dei portatori di interessi dell'ECF, del comitato per gli investimenti e del comitato consultivo sullo strumento InvestEU ECF sono state prese in considerazione nella progettazione e nell'attuazione del Fondo. La relazione descrive il funzionamento delle consultazioni dei portatori di interessi e delle piattaforme tematiche di cui al paragrafo 11, comprese la loro composizione, la frequenza delle riunioni e le principali conclusioni, e spiega in che modo tali contributi sono stati riportati nei programmi di lavoro, nei prodotti finanziari e nei portafogli strategici dei progetti. Qualora la Commissione decida di non seguire, in tutto o in parte, la consulenza o le raccomandazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, la relazione fornisce una giustificazione motivata.

Or. en

Emendamento 1999
Yvan Verougstraete, Stine Bosse, Christophe Grudler, Oihane Agirregoitia Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
10. La Commissione e i partner esecutivi istituiscono dialoghi periodici sulla revisione delle politiche per valutare i progressi compiuti nell'attuazione dei prodotti finanziari e discutere i pertinenti sviluppi strategici.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2000
Yvan Verougstraete, Christophe Grudler, Oihane Agirregoitia Martínez

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
11. La Commissione garantisce che i portatori di interessi siano consultati nell'elaborazione dei programmi di lavoro, con la creazione di una o più piattaforme tematiche per ambito.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2001
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli, András Gyürk

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
11. La Commissione garantisce che i portatori di interessi siano consultati nell'elaborazione dei programmi di lavoro, con la creazione di una o più piattaforme tematiche per ambito.	11. La Commissione garantisce che i portatori di interessi siano consultati nell'elaborazione dei programmi di lavoro, con la creazione di una o più piattaforme tematiche per ambito. ***La Commissione garantisce che i portatori di interessi a tutti i livelli di governo, compresi le agenzie regionali per l'innovazione, i cluster, le agenzie di sviluppo e i rappresentanti delle microimprese e delle piccole e medie imprese, siano consultati nell'elaborazione dei programmi di lavoro, con la creazione di una o più piattaforme tematiche per ambito. Ciascuna piattaforma tematica comprende una consultazione strutturata con i pertinenti portatori di interessi, garantendo la partecipazione di un rappresentante delle microimprese e delle PMI.***

Or. en

Emendamento 2002
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
11. La Commissione ***garantisce che i*** portatori di interessi ***siano consultati nell'***elaborazione dei programmi di lavoro, ***con*** la creazione di ***una o più*** piattaforme tematiche per ambito.	11. La Commissione ***effettua consultazioni ampie, inclusive e tempestive dei*** portatori di interessi ***nelle diverse fasi di*** elaborazione dei programmi di lavoro, ***anche attraverso*** la creazione di ***diverse*** piattaforme tematiche per ambito ***di intervento conformemente al quadro delle priorità strategiche di cui all'articolo 6 bis***. ***La Commissione consulta inoltre il pertinente comitato del programma istituito nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione.***

Or. en

Emendamento 2003
Sarah Knafo

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
11. La Commissione garantisce che i portatori di interessi siano consultati nell'elaborazione dei programmi di lavoro, con la creazione di una o più piattaforme tematiche per ambito.	11. La Commissione garantisce che i portatori di interessi siano consultati nell'elaborazione dei programmi di lavoro, con la creazione di una o più piattaforme tematiche per ambito. ***Le piattaforme tematiche includono una rappresentanza equilibrata delle principali aziende europee operanti nel settore, delle imprese a media capitalizzazione, degli investitori istituzionali, dei fondi di capitale di rischio e di private equity. I verbali delle riunioni della piattaforma sono resi accessibili al pubblico.***

Or. en

Emendamento 2004
Jaroslava Pokorná Jermanová, Jana Nagyová

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
11. La Commissione garantisce che i portatori di interessi siano consultati nell'elaborazione dei programmi di lavoro, con la creazione di una o più piattaforme tematiche per ambito.	11. La Commissione garantisce che i portatori di interessi siano consultati nell'elaborazione dei programmi di lavoro, con la creazione di una o più piattaforme tematiche per ambito. ***La concezione degli inviti tiene conto delle caratteristiche specifiche e del potenziale territoriale di tutti gli Stati membri, in modo da garantire che le attività beneficiarie del sostegno corrispondano alle reali esigenze delle imprese di tutta l'Unione.***

Or. en

Emendamento 2005
András Gyürk, Jorge Martín Frías

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
11. La Commissione garantisce che i portatori di interessi siano consultati nell'elaborazione dei programmi di lavoro, con la creazione di una o più piattaforme tematiche per ambito.	11. La Commissione garantisce che i portatori di interessi siano consultati nell'elaborazione dei programmi di lavoro, con la creazione di una o più piattaforme tematiche per ambito. ***La concezione degli inviti tiene conto delle caratteristiche specifiche e del potenziale territoriale di tutti gli Stati membri, in modo da garantire che le attività beneficiarie del sostegno corrispondano alle reali esigenze delle imprese di tutta l'Unione.***

Or. en

Emendamento 2006
Mohammed Chahim, Sérgio Gonçalves

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
11. La Commissione garantisce che i portatori di interessi siano consultati nell'elaborazione dei programmi di lavoro, con la creazione di una o più piattaforme tematiche per ambito.	11. La Commissione garantisce che i portatori di interessi siano consultati nell'elaborazione dei programmi di lavoro, con la creazione di una o più piattaforme tematiche per ambito***, compresa una sulla mobilità sostenibile e intelligente, se del caso, con una composizione analoga a quella dei rappresentanti del comitato strategico dei portatori di interessi dell'ECF***.

Or. en

Motivazione

L'emendamento rientrava negli emendamenti di compromesso negoziati nel contesto del parere della commissione TRAN.

Emendamento 2007
Nicola Procaccini, Alessandro Ciriani, Elena Donazzan, Pietro Fiocchi, Lara Magoni, Francesco Torselli, Mariateresa Vivaldini

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
11. La Commissione garantisce che i portatori di interessi siano consultati nell'elaborazione dei programmi di lavoro, con la creazione di una o più piattaforme tematiche per ambito.	11. La Commissione garantisce che i portatori di interessi***, compresi i rappresentanti delle micro e piccole e medie imprese,*** siano consultati nell'elaborazione dei programmi di lavoro, con la creazione di una o più piattaforme tematiche per ambito.

Or. en

Emendamento 2008
András Gyürk

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 11 bis (nuovo)
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	11 bis. L'ECF fornisce capacità di consulenza specifiche per i progetti al fine di sostenere i richiedenti di tutti gli Stati membri, con particolare attenzione ai nuovi Stati membri e alle regioni meno rappresentate. Per correggere gli squilibri geografici esistenti nell'accesso alla consulenza, la Commissione assicura un livello minimo garantito di servizi di consulenza per i richiedenti degli Stati membri sottorappresentati, anche mediante l'assegnazione di un numero minimo di ore di consulenza per Stato membro all'anno. La Commissione riferisce annualmente in merito all'utilizzo dei servizi di consulenza da parte degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 2009
Sarah Knafo

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	11 bis. Prima dell'entrata in vigore di ciascun programma di lavoro, la Commissione pubblica una valutazione dell'impatto normativo che quantifica l'onere amministrativo cumulativo imposto ai beneficiari dagli obblighi di rendicontazione del Fondo. Qualora l'onere cumulativo superi il 3 % del valore delle aggiudicazioni, la Commissione

propone misure correttive.

Or. en

Emendamento 2010
Raúl de la Hoz Quintano

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	11 bis. Data la rinnovata importanza di InvestEU, il consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti deve stabilire modalità adeguate al fine di garantire il rispetto delle più rigorose norme di vigilanza prudenziale esterna, tenendo conto altresì dei necessari adeguamenti dettati dal modello operativo unico della BEI.

Or. en

Emendamento 2011
Borys Budka, Eva Maydell, Romana Tomc, Adina Vălean, Gheorghe Falcă, Daniel Buda, Ioan-Rareş Bogdan, Siegfried Mureşan, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Virgil-Daniel Popescu, Andrzej Halicki, Loránt Vincze, Iuliu Winkler, Mirosława Nykiel, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Miriam Lexmann, Karlo Ressler, Eszter Lakos, Nikolina Brnjac, Davor Ivo Stier, Danuše Nerudová, Jan Farský, Rasa Juknevičienė, Andrey Kovatchev, Andrey Novakov, Ilia Lazarov, Sandra Kalniete

Proposta di regolamento
Articolo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 14 bis
	Consiglio consultivo economico e tecnologico
	1. È istituito un consiglio consultivo economico e tecnologico ("consiglio consultivo"). 2. I membri del consiglio

consultivo sono nominati dalla Commissione, a seguito di un invito pubblico a presentare candidature o a manifestare interesse. Il mandato dei membri del consiglio consultivo è limitato a quattro anni, rinnovabile una volta. È opportuno che i membri del consiglio consultivo agiscano con integrità e onestà. I membri sono al massimo 15 in un qualsiasi momento. La selezione dei membri deve seguire il principio della diversità geografica all'interno dell'Unione. 3. I membri del consiglio consultivo sono selezionati in base alle loro competenze in materia di economia, innovazione e sviluppo tecnologico, in particolare nei settori interessati dall'ECF. Gli esperti devono provenire da contesti professionali e istituzionali diversi tra il mondo accademico e il settore privato. 4. Il consiglio consultivo ha i seguenti compiti: a) fornisce consulenza alla Commissione sugli sviluppi economici dell'Unione, compreso lo stato di convergenza dell'innovazione tra gli Stati membri; b) fornisce consulenza alla Commissione sugli sviluppi tecnologici e di innovazione nei settori interessati dall'ECF; c) fornisce consulenza alla Commissione sui settori in cui sussistono carenze del mercato e situazioni di investimento subottimali che potrebbero essere affrontati nell'attuazione dell'ECF; d) fornisce consulenza alla Commissione in merito all'individuazione di portafogli strategici in tutti i settori interessati dall'ECF. Il consiglio consultivo non svolge alcun ruolo per quanto riguarda i settori della sicurezza e della difesa, nonché le attività per tali settori finanziate nell'ambito dell'ECF. 5. Il consiglio consultivo pubblica ogni anno, nel mese di settembre, una relazione annuale contenente le prospettive economiche europee per gli anni successivi. La relazione contiene raccomandazioni rivolte alla Commissione in merito all'attuazione dell'ECF in relazione ai

compiti dei consigli consultivi di cui al paragrafo 4, nonché l'analisi su cui si basano. 6. Nell'attuazione del presente regolamento, la Commissione si attiene alle raccomandazioni e alle analisi contenute nella relazione annuale di cui al paragrafo 4 e ne tiene debitamente conto. 7. Il consiglio consultivo agisce in modo indipendente dalla Commissione. Nello svolgimento delle loro funzioni, i membri del consiglio consultivo non sollecitano né accettano istruzioni dalle istituzioni o dagli organismi dell'Unione, né da qualsiasi altra persona fisica o giuridica. 8. La Commissione mette a disposizione del consiglio consultivo risorse e personale adeguati affinché possa svolgere i propri compiti conformemente al presente regolamento. Il personale assegnato al consiglio consultivo riceve istruzioni esclusivamente dal consiglio consultivo stesso. Al consiglio consultivo è garantito l'accesso alle competenze interne pertinenti della Commissione. 9. Il consiglio consultivo, sulla base di una proposta della Commissione, stabilisce le modalità di applicazione relative al regolamento interno, ai conflitti di interesse e alla riservatezza per il consiglio consultivo. I membri del consiglio consultivo sono vincolati da tali condizioni.

Or. en

Motivazione

Ampliamento dell'emendamento alla relazione Ehler-Nica.

Emendamento 2012
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 14 bis
	Comitato per gli investimenti
	1. Nell'ambito dello strumento InvestEU ECF è istituito un comitato per gli investimenti pienamente indipendente ("comitato per gli investimenti").
	2. Il comitato per gli investimenti si riunisce in cinque diverse configurazioni, corrispondenti agli obiettivi trasversali di cui all'articolo 3 e ai quattro ambiti di intervento di cui all'articolo 1, paragrafo 2.
	3. Ogni configurazione del comitato per gli investimenti è composta da sei esperti esterni remunerati. Gli esperti sono selezionati a seguito di un invito pubblico a presentare candidature o a manifestare interesse, o entrambi, a seconda della soluzione che la Commissione ritiene più idonea e sono nominati dalla Commissione. Gli esperti sono nominati per un mandato limitato a tre anni e mezzo, rinnovabile una volta. I membri del comitato agiscono con integrità e onestà, svolgono le loro funzioni in modo imparziale e nel solo interesse dell'ECF e non sollecitano né accettano istruzioni da alcun organismo pubblico o privato. Essi sono remunerati dall'Unione.
	4. Il comitato per gli investimenti nella sua composizione assicura di disporre di un'ampia conoscenza degli ambiti di intervento di cui all'articolo 1, paragrafo 2, compresa un'esperienza di mercato nella strutturazione e nel finanziamento di progetti o nel finanziamento di PMI, start-up o società, nonché di un'ampia conoscenza dei mercati geografici nell'Unione e garantisce nel complesso il rispetto dell'equilibrio di genere.
	5. Quattro membri del comitato per gli investimenti sono membri permanenti di tutte e cinque le configurazioni del comitato per gli investimenti. Il comitato

per gli investimenti elegge un presidente tra i suoi membri permanenti ed è assistito da un segretariato con sede amministrativa presso la Commissione.

6. Il comitato per gli investimenti esamina le proposte di operazioni di finanziamento e di investimento presentate dai partner esecutivi ai fini della copertura della garanzia dell'Unione e verifica la conformità alle norme applicabili delle proposte di finanziamento nell'ambito dello strumento InvestEU ECF.

7. Le conclusioni del comitato per gli investimenti sono adottate a maggioranza semplice dei membri, purché tale maggioranza semplice comprenda almeno uno dei membri non permanenti della configurazione riguardante l'ambito di intervento in relazione al quale viene presentata la proposta. In caso di parità, prevale il voto del presidente del comitato per gli investimenti.

8. La Commissione stabilisce le norme dettagliate concernenti la selezione e la composizione, la remunerazione, il regolamento interno, i conflitti di interesse e la riservatezza per il comitato per gli investimenti. I membri del comitato sono vincolati da tali condizioni.

9. Il Parlamento europeo è regolarmente informato dalla Commissione in merito alle attività del comitato e riceve tempestivamente tutte le conclusioni preparate da quest'ultimo.

Or. en

Emendamento 2013
Giorgio Gori, Stefano Bonaccini, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

Articolo 14 bis

Promozione di ecosistemi industriali innovativi e basati sul territorio

L'ECF promuove e sfrutta il potenziale degli ecosistemi industriali innovativi e basati sul territorio traendo insegnamenti dalle dinamiche locali, allineando gli investimenti europei alle priorità condivise e ampliando il potenziale di crescita della produttività, garantendo in tal modo una migliore diffusione ed espansione.

Tale obiettivo è conseguito allineando le strutture di governance a livello dell'UE, nazionale e regionale attorno alle priorità fondamentali, fornendo in tal modo la base per un impegno attivo degli ecosistemi territoriali negli obiettivi specifici del Fondo.

Sono previste le seguenti azioni:

a) promuovere sinergie efficaci nel combinare il sostegno dell'UE agli ecosistemi industriali innovativi e basati sul territorio attraverso strategie rinnovate di specializzazione intelligente nelle regioni d'Europa che siano in linea con gli obiettivi europei a lungo termine in materia di sostenibilità e inclusività;

b) promuovere sinergie efficaci nel combinare il sostegno locale, regionale e nazionale delle strategie rinnovate di specializzazione intelligente con le priorità dell'UE in materia di competitività e innovazione;

c) elevare gli ecosistemi industriali innovativi e basati sul territorio attraverso misure di sviluppo delle capacità che promuovano approcci trasformativi all'innovazione;

d) consentire la creazione congiunta e l'apprendimento reciproco tra settori strategici, attraverso le frontiere e tra i vari livelli di governance per garantire la coerenza orizzontale e verticale sostenendo la creazione di reti di

ecosistemi dell'innovazione, in particolare lungo le catene del valore europee;

e) fornire risorse per sviluppare nuovi approcci nella promozione dell'innovazione e testarli a livello locale e/o regionale, attraverso appositi spazi di apprendimento normativo;

f) sostenere misure volte a promuovere il partenariato e la governance multilivello in relazione alle politiche e alle misure a sostegno di una trasformazione orientata all'innovazione legata al territorio in maniera coordinata e coerente.

Ciascun obiettivo di finanziamento dell'ECF deve tenere conto della necessità di raggiungere i sistemi di innovazione basata sul territorio nell'attuazione delle loro politiche.

Tali azioni devono inoltre sostenere la partecipazione delle imprese, in particolare delle PMI, delle start-up, delle scale-up e delle imprese a media capitalizzazione, alle catene del valore europee, agevolare l'espansione delle imprese e la diffusione sul mercato e garantire che gli ecosistemi regionali possano fungere da attivatori territoriali e interfacce operative qualificate per l'attuazione delle misure dell'ECF.

Or. en

Emendamento 2014
Yvan Verougstraete, Stine Bosse, Michal Wiezik, Christophe Grudler, Barry Andrews, Oihane Agirregoitia Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 14 bis
	Organi consultivi
	1. È istituito un comitato dei portatori di

interessi. Il comitato dei portatori di interessi informa la Commissione in merito alle pertinenti tendenze a lungo termine in materia di competitività, fornisce consulenza sui settori in cui sussistono fallimenti del mercato e situazioni di investimento subottimali e sostiene il lavoro del meccanismo di coordinamento per la competitività attraverso la formulazione di raccomandazioni.

2. Il comitato dei portatori di interessi può riunirsi in sottoconfigurazioni rilevanti ai fini degli ambiti di intervento o delle sottodivisioni.

3. I membri del comitato dei portatori di interessi dell'ECF sono nominati dalla Commissione, a seguito di un invito pubblico a presentare candidature o a manifestare interesse, o entrambi, a seconda della soluzione che la Commissione ritiene più idonea, e sono nominati principalmente sulla base delle loro competenze scientifiche, tecniche o pratiche nei settori e nel contesto degli investimenti, anche tenendo conto della necessità di trovare un equilibrio a livello di settore, tipo di organizzazione, compresi la società civile, gli attori dell'economia sociale e gli investitori privati, e dimensioni, competenze, genere, età e distribuzione geografica. Il mandato dei membri del comitato è limitato a quattro anni, rinnovabile una volta. È opportuno che i membri del comitato agiscano con integrità e onestà.

4. La Commissione stabilisce le norme dettagliate concernenti la selezione e la composizione, la remunerazione, il regolamento interno, la trasparenza, i conflitti di interesse e la riservatezza per il comitato dei portatori di interesse dell'ECF. I membri del comitato sono vincolati da tali condizioni.

5. È istituito un osservatorio sulle tecnologie emergenti. Fornirà alla Commissione un contributo accademico

trasparente e basato su dati concreti in merito alle pertinenti tendenze a lungo termine in materia di competitività e agli sviluppi industriali e tecnologici e sosterrà il lavoro del meccanismo di coordinamento per la competitività. L'osservatorio elabora una relazione periodica che fornisce una prospettiva di tali tendenze per gli anni a venire.

6. L'osservatorio può riunirsi in sottoconfigurazioni rilevanti ai fini degli ambiti di intervento o delle sottodivisioni. Laddove esistano già competenze pertinenti, come l'osservatorio dell'UE sulle tecnologie critiche e il Centro europeo di innovazione per la trasformazione e le emissioni industriali (INCITE), utilizza tali formazioni anziché duplicarle.

Or. en

Emendamento 2015
Raúl de la Hoz Quintano

Proposta di regolamento
Articolo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 14 bis
	1. In linea con le sue prerogative di autorità di bilancio e di discarico ai sensi dei trattati e del regolamento finanziario, il Parlamento europeo esercita il pieno controllo sull'attuazione del Fondo europeo per la competitività (ECF). La Commissione ottiene l'approvazione del Parlamento europeo per il discarico della gestione di bilancio dell'ECF, conformemente alla procedura annuale di discarico.
	2. La Commissione, il comitato dei portatori di interessi e il comitato per gli investimenti elaborano congiuntamente e presentano al Parlamento europeo e al

Consiglio una relazione annuale sulle tendenze a lungo termine in materia di competitività, sui settori in cui sussistono fallimenti del mercato e situazioni di investimento subottimali che potrebbero essere affrontati nell'attuazione dell'ECF. La relazione si concentra esclusivamente sulle condizioni quadro orizzontali per l'eccellenza della ricerca, la capacità di innovazione e la competitività globale delle imprese europee e non comprende una selezione verticale di settori, tecnologie o imprese specifici come "vincitori".

3. È istituito un meccanismo di dialogo permanente tra il Parlamento europeo (attraverso le sue commissioni competenti, in particolare le commissioni ITRE, ECON e BUDG), la Commissione, il comitato dei portatori di interessi e il comitato per gli investimenti. Tale meccanismo garantisce scambi regolari sulla direzione generale dell'ECF, sull'attuazione delle sue priorità, sulla consulenza e sugli orientamenti forniti dal comitato dei portatori di interessi e dal comitato per gli investimenti, nonché sulle sfide emergenti in materia di competitività e sugli sviluppi di mercato. Esso può comprendere audizioni specifiche, riunioni congiunte e consultazioni strutturate almeno due volte all'anno.

4. La Commissione consulta le commissioni competenti del Parlamento europeo in merito all'elenco ristretto di candidati per il comitato dei portatori di interessi prima della loro nomina definitiva, permettendo alle commissioni di formulare osservazioni non vincolanti per garantire un equilibrio a livello di settore, tipo di organizzazione, competenze, distribuzione geografica, genere, età e altri criteri pertinenti.

Or. en

Emendamento 2016
Morten Løkkegaard, Andreas Glück, Bart Groothuis

Proposta di regolamento
Articolo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 14 bis
	Regime di transizione di Orizzonte
	1. Al fine di accelerare la valorizzazione dei risultati della ricerca derivanti da progetti già finanziati nell'ambito di Orizzonte Europa o di uno dei precedenti programmi quadro europei, è istituito un regime di transizione di Orizzonte. Il regime costituisce un meccanismo di transizione semplificato per i progetti del programma quadro già valutati e non un invito a presentare proposte nell'ambito dell'ECF.
	2. Il regime fornisce sostegno alla diffusione, alla commercializzazione, all'espansione, alla concessione di licenze, alla normazione, alla convalida, alla dimostrazione, alla prontezza normativa, alla valorizzazione delle conoscenze o ad altre forme di applicazione pratica dei risultati dei progetti finanziati a titolo di Orizzonte Europa o di uno dei precedenti programmi quadro europei che contribuiscono al conseguimento di uno o più degli obiettivi di cui al presente regolamento.
	3. L'individuazione dei progetti ammissibili si basa sugli esiti, sui risultati della valutazione e sulla comunicazione delle informazioni relative ai progetti finanziati nell'ambito di Orizzonte Europa o di uno dei precedenti programmi quadro europei, evitando nel contempo qualsiasi obbligo di una nuova procedura di proposta completa a norma del presente regolamento.
	4. Il sostegno nell'ambito del regime di transizione di Orizzonte è concesso

mediante una richiesta di transizione semplificata presentata da uno o più beneficiari di un progetto finanziato a norma del regolamento Orizzonte Europa o di uno dei precedenti programmi quadro europei. La richiesta comprende una descrizione del percorso proposto verso l'applicazione pratica e, se del caso, una composizione aggiornata del consorzio. La Commissione non richiede informazioni già presentate, valutate o comunicate nell'ambito del programma quadro, tranne ove necessario per verificare l'ammissibilità, il valore aggiunto dell'Unione, il rispetto del presente regolamento o la necessità del sostegno dell'ECF.

5. Il regime transitorio di Orizzonte è costantemente aperto alle richieste. La Commissione valuta le richieste di transizione almeno quattro volte all'anno.

Or. en

Motivazione

Il regime intende sostenere la valorizzazione dei risultati derivanti dai progetti finanziati da Orizzonte, consentendo una procedura di domanda semplificata che tenga conto delle valutazioni già effettuate prima della concessione dei fondi di Orizzonte. Per agevolare la transizione dei progetti dai finanziamenti di Orizzonte ai finanziamenti nell'ambito dell'ECF, tenuto conto delle attuali sfide legate all'introduzione dell'innovazione sul mercato in Europa, il regime dovrebbe funzionare ininterrottamente anziché basarsi su inviti a presentare proposte, pur rimanendo in linea con gli obiettivi dell'ECF.

Emendamento 2017
Christian Ehler, Oliver Schenk, Matej Tonin, Adina Vălean, Pilar del Castillo Vera, Hildegard Bentele, Angelika Niebler, Eszter Lakos, Wouter Beke, Radan Kanev, Susana Solís Pérez, Virgil-Daniel Popescu

Proposta di regolamento
Articolo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 14 bis
	Azioni del percorso di Orizzonte Europa

Se del caso, sono convocate riunioni congiunte tra i comitati di programma dell'ECF e il [riferimento al comitato di programma di Orizzonte Europa] al fine di garantire l'allineamento alle priorità europee.

Or. en

Motivazione

Aggiunta di un nuovo paragrafo all'articolo 14 quinquies, stabilito nel progetto di relazione.

Emendamento 2018
Aura Salla

Proposta di regolamento
Articolo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 14 bis
	Azioni del percorso di Orizzonte Europa
	Se del caso, sono convocate riunioni congiunte tra i comitati di programma dell'ECF e il [riferimento al comitato di programma di Orizzonte Europa] al fine di garantire l'allineamento alle priorità europee.

Or. en

Emendamento 2019
Yvan Verougstraete, Stine Bosse, Christophe Grudler, Oihane Agirregoitia Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 14 ter
	Governance dello strumento InvestEU ECF

1. Nell'ambito dello strumento InvestEU ECF è istituito un comitato per gli investimenti pienamente indipendente ("comitato per gli investimenti"). Il comitato per gli investimenti:

a) esamina le proposte di operazioni di finanziamento e di investimento presentate dai partner esecutivi ai fini della copertura della garanzia dell'Unione;

b) verifica la conformità delle proposte di cui alla lettera a) alle norme applicabili e agli orientamenti in materia di investimenti di cui all'articolo 21, paragrafo 5, e le approva o respinge.

2. La Commissione seleziona i membri del comitato per gli investimenti e li nomina per un mandato della durata massima di quattro anni, rinnovabile una volta. Essi sono remunerati dall'Unione. I membri del comitato per gli investimenti hanno una vasta e pertinente esperienza di mercato nella strutturazione e nel finanziamento di progetti o nel finanziamento di PMI o società. Il comitato per gli investimenti, nella sua composizione, assicura di disporre di un'ampia conoscenza dei settori contemplati dall'ECF nonché dei mercati geografici nell'Unione e garantisce nel complesso il rispetto dell'equilibrio di genere. La selezione è trasparente e giustificata da ragioni oggettive. Il comitato per gli investimenti elegge tra i suoi membri un presidente.

3. I membri del comitato per gli investimenti esercitano le loro funzioni con imparzialità e nell'interesse esclusivo del Fondo europeo per la competitività. Essi non sollecitano né accettano istruzioni dai partner esecutivi, dalle istituzioni dell'Unione, dagli Stati membri o da altri organismi pubblici o privati. I curriculum vitae e le dichiarazioni sugli interessi di ciascuno dei membri del comitato per gli investimenti sono resi pubblici e aggiornati. Ciascun membro

del comitato per gli investimenti comunica senza indugio alla Commissione tutte le informazioni e la documentazione necessarie per confermare costantemente l'assenza di conflitti di interessi. La Commissione può rimuovere un membro dalle sue funzioni se questi non rispetta le disposizioni del presente paragrafo o per altri motivi debitamente giustificati.

4. Il comitato per gli investimenti adotta le decisioni di cui al paragrafo 1, lettera b), a maggioranza semplice di tutti i membri. In caso di parità, prevale il voto del presidente del comitato per gli investimenti.

5. Le decisioni del comitato per gli investimenti in cui è approvata la copertura della garanzia dell'Unione a favore di un'operazione di finanziamento o di investimento sono accessibili al pubblico e includono i criteri di approvazione e informazioni sull'operazione, in particolare la sua descrizione, l'identità dei promotori o degli intermediari finanziari e gli obiettivi dell'operazione. Le informazioni da rendere accessibili al pubblico di cui al primo comma non contengono informazioni sensibili sotto il profilo commerciale né dati personali non divulgabili nel rispetto delle norme dell'Unione sulla protezione dei dati. Le parti commercialmente sensibili delle conclusioni del comitato per gli investimenti sono trasmesse dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio su richiesta, nel rispetto di rigorosi requisiti di riservatezza. Due volte all'anno il comitato per gli investimenti trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio un elenco delle decisioni di reiezione dell'uso della garanzia dell'Unione adottate dal comitato per gli investimenti a norma del paragrafo 1, lettera b), nei sei mesi precedenti. La trasmissione avviene nel rispetto di rigorosi requisiti di riservatezza. Le decisioni del comitato per gli investimenti

adottate a norma del paragrafo 1, lettera b), sono messe tempestivamente a disposizione del partner esecutivo interessato.

6. Quando il comitato per gli investimenti è chiamato ad approvare l'uso della garanzia dell'UE per un'operazione di finanziamento o di investimento di un meccanismo, un programma o una struttura che prevede sottoprogetti, l'approvazione si riferisce anche ai sottoprogetti, salvo che il comitato per gli investimenti decida di riservarsi il diritto di approvarli separatamente. Il comitato per gli investimenti non ha il diritto di approvare separatamente sottoprogetti di entità inferiore a 3 000 000 EUR.

7. Il comitato consultivo sullo strumento InvestEU ECF è composto da due rappresentanti del Gruppo BEI, un rappresentante di ciascuno degli altri partner esecutivi e un rappresentante di ciascuno Stato membro. Il comitato consultivo sullo strumento InvestEU ECF offre consulenza sulla progettazione dei prodotti finanziari e sulla direzione strategica e operativa nel suo settore di competenza. Fornisce inoltre consulenza sul coordinamento con il Consiglio europeo per l'innovazione per garantire la complementarità con altri finanziamenti dell'Unione o investimenti privati. Il comitato consultivo è presieduto da un rappresentante della Commissione. Uno dei rappresentanti del Gruppo BEI è il vicepresidente.

8. La Commissione stabilisce le norme dettagliate riguardanti la selezione e la composizione, la remunerazione, il regolamento interno, i conflitti di interesse e la riservatezza per il comitato per gli investimenti e il comitato consultivo sullo strumento InvestEU ECF.

9. La Commissione e i partner esecutivi istituiscono dialoghi periodici sulla revisione delle politiche per valutare i

progressi compiuti nell'attuazione dei prodotti finanziari e discutere i pertinenti sviluppi strategici.

Or. en

Emendamento 2020
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 14 ter
	Comitato consultivo sullo strumento InvestEU ECF
	1. La Commissione e il comitato per gli investimenti sono assistiti da un comitato consultivo ("comitato consultivo").
	2. Il comitato consultivo si adopera per garantire l'equilibrio di genere ed è composto da:
	a) un rappresentante di ciascun partner esecutivo;
	b) un rappresentante di ciascuno Stato membro;
	c) un rappresentante del Parlamento europeo in qualità di osservatore;
	d) un rappresentante del Comitato economico e sociale europeo;
	e) un rappresentante del Comitato delle regioni;
	f) un rappresentante della BEI.
	3. Il comitato consultivo è presieduto da un rappresentante della Commissione. Il rappresentante del Gruppo BEI è il vicepresidente. Il comitato consultivo si riunisce regolarmente, almeno due volte all'anno, su convocazione del presidente.
	4. Il comitato consultivo:

a) presta consulenza alla Commissione e al comitato per gli investimenti sulla progettazione dei prodotti finanziari da realizzare ai sensi del presente regolamento al fine di garantire l'efficienza finanziaria;

b) presta consulenza alla Commissione e al comitato per gli investimenti in merito agli sviluppi di mercato, alle condizioni di mercato, ai fallimenti del mercato e alle situazioni di investimento subottimali;

c) scambia opinioni in merito agli sviluppi di mercato e condivide le migliori pratiche;

d) fornisce consulenza sul coordinamento con il Consiglio europeo per l'innovazione per garantire la complementarità con altri finanziamenti dell'Unione o investimenti privati, con particolare attenzione alle start-up e alle scale-up innovative;

e) presta consulenza sulla progettazione dei prodotti finanziari specifici di cui all'articolo [21 bis nuovo].

5. I processi verbali dettagliati delle riunioni del comitato consultivo sono resi pubblici non appena possibile una volta da esso approvati. La Commissione stabilisce le regole e le procedure operative del comitato consultivo e ne gestisce il segretariato. Tutte le informazioni e la documentazione pertinenti sono messe a disposizione del comitato consultivo per metterlo in grado di esercitare le sue funzioni.

Or. en

Emendamento 2021
Christian Ehler, Oliver Schenk, Matej Tonin, Adina Vălean, Pilar del Castillo Vera, Hildegard Bentele, Angelika Niebler, Eszter Lakos, Radan Kanev, Susana Solís Pérez, Virgil-Daniel Popescu

Proposta di regolamento
Articolo 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 14 ter
	Attuazione del regolamento quadro sulla performance
	1. In deroga all'articolo 1, paragrafo 2, del [regolamento quadro sulla performance], l'applicazione dei principi "non arrecare un danno significativo" e della parità di genere di cui all'articolo 33, paragrafo 2, rispettivamente lettere d) e f), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, nonché degli altri principi orizzontali, è stabilita nel presente articolo per garantire che sia fattibile e adeguata agli obiettivi del presente programma.
	2. In quanto contributo all'obiettivo di spesa generale di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del [regolamento quadro sulla performance], il presente programma mira a spendere il 15 % del suo bilancio, esclusi i bilanci utilizzati per attuare la difesa e la sicurezza (compresi i componenti a duplice uso dei progetti civili), per l'azione per il clima e gli obiettivi ambientali. Si ritiene che ogni attività che contribuisce all'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), contribuisca per il 100 % all'azione per il clima e agli obiettivi ambientali.
	3. Tutte le attività finanziate nell'ambito del presente programma sono considerate conformi al principio "non arrecare un danno significativo". I richiedenti non sono tenuti a dimostrare il rispetto del principio in alcuna fase della procedura di domanda o di finanziamento.
	4. Alla luce della natura specifica delle entità ammissibili ai finanziamenti in conformità del presente programma, le attività a norma del programma sono considerate conformi ai requisiti di cui all'articolo 33, paragrafo 2, punto 3), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.
	5. Tutte le attività finanziate nell'ambito del presente programma sono considerate

conformi al principio della parità di genere.

6. Ai fini dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento [XXXX/XXXX], il rispetto del diritto applicabile e dei contratti collettivi applicabili è considerato come attuazione dell'attività in relazione alle condizioni di lavoro e di occupazione.

Or. en

Emendamento 2022
Aura Salla

Proposta di regolamento
Articolo 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 14 ter
	Attuazione del regolamento quadro sulla performance ***1. In deroga all'articolo 1, paragrafo 2, del [regolamento quadro sulla performance], l'applicazione dei principi "non arrecare un danno significativo" e della parità di genere di cui all'articolo 33, paragrafo 2, rispettivamente lettere d) e f), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, nonché degli altri principi orizzontali, è stabilita nel presente articolo per garantire che sia fattibile e adeguata agli obiettivi del presente programma. 2. In quanto contributo all'obiettivo di spesa generale di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del [regolamento quadro sulla performance], il presente programma mira a spendere il 15 % del suo bilancio, esclusi i bilanci utilizzati per attuare la difesa e la sicurezza (compresi i componenti a duplice uso dei progetti civili), per l'azione per il clima e gli obiettivi ambientali. Si ritiene che ogni attività che contribuisce all'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), contribuisca per il 100 % all'azione per il***

clima e agli obiettivi ambientali. 3. Tutte le attività finanziate nell'ambito del presente programma sono considerate conformi al principio "non arrecare un danno significativo". I richiedenti non sono tenuti a dimostrare il rispetto del principio in alcuna fase della procedura di domanda o di finanziamento. 4. Alla luce della natura specifica delle entità ammissibili ai finanziamenti in conformità del presente programma, le attività a norma del programma sono considerate conformi ai requisiti di cui all'articolo 33, paragrafo 2, punto 3), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. 5. Tutte le attività finanziate nell'ambito del presente programma sono considerate conformi al principio della parità di genere. 6. Ai fini dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento [XXXX/XXXX], il rispetto del diritto applicabile e dei contratti collettivi applicabili è considerato come attuazione dell'attività in relazione alle condizioni di lavoro e di occupazione.

Or. en

Emendamento 2023
Borys Budka, Danuše Nerudová, Davor Ivo Stier, Nikolina Brnjac, Eszter Lakos, Karlo Ressler, Miriam Lexmann, Adam Jarubas, Krzysztof Hetman, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Mirosława Nykiel, Iuliu Winkler, Loránt Vincze, Andrzej Halicki, Virgil-Daniel Popescu, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Siegfried Mureşan, Ioan-Rareş Bogdan, Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Adina Vălean, Romana Tomc, Jan Farský, Rasa Juknevičienė, Andrey Kovatchev, Andrey Novakov, Eva Maydell, Ilia Lazarov, Sandra Kalniete

Proposta di regolamento
Articolo 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 14 ter
	Gruppo dei portatori di interessi
	1. È istituito un gruppo dei portatori di interessi. 2. Il gruppo dei portatori di

interessi ha il compito di sostenere la Commissione nella preparazione e nell'elaborazione degli inviti a presentare proposte a norma del presente regolamento. Fornisce consulenza non vincolante alla Commissione nelle prime fasi della preparazione dell'invito, al fine di garantire che le condizioni di finanziamento, i requisiti di ammissibilità, i criteri di valutazione e le procedure amministrative siano proporzionati, chiari e in linea con le realtà del mercato. 3. Il gruppo dei portatori di interessi comprende rappresentanti dei settori industriali pertinenti, delle piccole e medie imprese, delle istituzioni finanziarie, degli investitori, delle organizzazioni di ricerca e tecnologia, delle parti sociali, dei rappresentanti delle autorità regionali e locali e di altri attori del mercato pertinenti, selezionati sulla base delle competenze, dell'equilibrio geografico e della trasparenza. 4. La Commissione garantisce che la consultazione del gruppo dei portatori di interessi contribuisca a semplificare la partecipazione, a migliorare la diffusione delle imprese e a rafforzare l'impatto e l'efficacia delle azioni sostenute a norma del presente regolamento. 5. Il gruppo dei portatori di interessi può riunirsi in sottoconfigurazioni rilevanti ai fini degli ambiti di intervento. 6. Ai fini del presente regolamento, il Consiglio per la ricerca europea sulla competitività istituito dal regolamento Orizzonte Europa è considerato una sottoconfigurazione del gruppo dei portatori di interessi. Fornisce consulenza alla Commissione in merito agli inviti a presentare proposte relativi alle azioni del percorso di Orizzonte Europa.

Or. en

Motivazione

Ampliamento dell'emendamento alla relazione Ehler-Nica.